

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 360/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 361/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 362/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000** ... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 363/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 364/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 8
- Regolamento (CE) n. 365/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 366/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 14



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 367/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	17
* <b>Direttiva 2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari</b> <sup>(1)</sup> .....	19

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2002/174/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE [Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio] (Caso n. COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds)</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1176] .....	25
---	----

2002/175/CE:

* <b>Raccomandazione della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante modifica della raccomandazione 98/195/CE modificata da ultimo dalla raccomandazione 2000/263/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione)</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 561] .....	56
---	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 359/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 12 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(3)</sup>, stabilisce che il sistema europeo di conti economici integrati (SEC) seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>, fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (2) Non sono più disponibili dati del SEC seconda edizione al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.
- (3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.
- (4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.
- (5) L'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide sul livello delle risorse proprie e sulla loro ripartizione tra gli Stati membri.
- (6) Il Comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(6)</sup>, è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo:

«1bis. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 266.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 luglio 2001 (GU C 307 del 31.10.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 360/2002 DELLA COMMISSIONE****del 27 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	144,8	
	204	146,5	
	212	143,5	
	624	212,2	
	999	161,8	
0707 00 05	052	189,7	
	068	130,1	
	624	237,7	
	628	171,8	
0709 10 00	999	182,3	
	220	223,0	
0709 90 70	999	223,0	
	052	159,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	75,7	
	999	117,5	
	052	53,4	
	204	48,6	
	212	54,8	
	220	56,3	
	421	29,6	
	508	22,3	
0805 20 10	600	59,5	
	624	60,8	
	999	48,2	
	204	77,7	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	77,7	
	052	64,1	
	204	96,2	
	528	97,8	
	600	108,4	
	624	86,5	
	662	27,1	
	999	80,0	
	0805 50 10	052	55,2
		600	49,6
999		52,4	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6	
	388	126,2	
	400	121,8	
	404	93,5	
	508	101,1	
	528	82,8	
	720	122,8	
	728	130,0	
	999	102,5	
	0808 20 50	388	89,1
		400	107,1
512		84,5	
528		80,3	
720		116,7	
	999	95,5	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 361/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il Canada ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità. Occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Food Production and Inspection Branch — Agriculture Canada, Direction Générale "Production et Inspection des Aliments" — Agriculture Canada» è sostituito dall'organismo «Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada/ Agence Canadienne d'inspection des aliments — Gouvernement du Canada».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 362/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**

**che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.
- (3) Il 15 gennaio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare la Ariana Airlines dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I.
- (4) Il 24 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di depennare quattro banche afgane dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al

paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Vengono depennate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le seguenti entità:

- Afghan Export Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito,
- Banke Millie Afghan (alias Afghan National Bank; alias Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,
- Export Promotion Bank of Afghanistan,
- Ariana Afghan Airlines (ex Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines, conto della Ariana Afghan Airlines presso la Citibank, Nuova Delhi, India, conto della Ariana Afghan Airlines presso la Punjab National Bank, Nuova Delhi, India.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Christopher PATTEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2002, pag. 52.

**REGOLAMENTO (CE) N. 363/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2352/2001 <sup>(4)</sup>, dispone di prorogare fino al 28 febbraio 2002 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 28 febbraio 2002. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire l'adozione definitiva di tali misure.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.
- 2) All'articolo 3, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.
- 3) Nella parte B dell'allegato, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 47.

**REGOLAMENTO (CE) N. 364/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 26 febbraio 2002**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	49,42	367,28	452,39	30,23
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	39,91	296,60	365,32	24,41
1.40	Agli 0703 20 00	168,27	1 250,68	1 540,50	102,93
1.50	Porri ex 0703 90 00	111,89	831,62	1 024,33	68,44
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,87	506,08	33,81
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	65,83	489,28	602,66	40,27
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,58	562,38	37,58
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	56,49	419,86	517,15	34,55
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,60	827,23	55,27
1.130	Carote ex 0706 10 00	60,94	452,94	557,89	37,28
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	100,50	746,97	920,06	61,48
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	394,67	2 933,37	3 613,10	241,42
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	210,91	1 567,57	1 930,82	129,01
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	202,62	1 505,97	1 854,95	123,94
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,40	1 444,08	96,49
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	627,65	4 665,03	5 746,04	383,94
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	439,81	3 268,89	4 026,37	269,03
1.210	Melanzane 0709 30 00	128,58	955,66	1 177,12	78,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	96,95	720,58	887,56	59,30
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 535,95	6 818,77	455,61
1.240	Peperoni 0709 60 10	189,09	1 405,43	1 731,11	115,67
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	78,88	586,25	722,10	48,25
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,69	1 615,64	107,95
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	92,40	686,77	845,91	56,52
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	107,39	798,18	983,13	65,69
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	101,85	756,99	932,41	62,30
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	69,67	517,82	637,81	42,62
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	77,90	578,99	713,16	47,65
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	77,90	578,99	713,16	47,65
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	69,21	514,40	633,60	42,34
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	107,05	795,67	980,05	65,48
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,13	424,66	523,06	34,95
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,16	476,83	587,33	39,24

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	168,35	1 251,23	1 541,17	102,98
2.110	Cocomeri 0807 11 00	72,82	541,23	666,65	44,54
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	87,07	647,16	797,13	53,26
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	178,64	1 327,78	1 635,45	109,28
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	322,53	2 397,22	2 952,72	197,29
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	576,44	4 284,41	5 277,22	352,61
2.170	Pesche 0809 30 90	302,54	2 248,61	2 769,66	185,06
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	162,86	1 210,46	1 490,96	99,62
2.190	Prugne 0809 40 05	149,64	1 112,18	1 369,90	91,53
2.200	Fragole 0810 10 00	223,32	1 659,86	2 044,49	136,61
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 309,45	7 771,51	519,27
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 598,12	11 878,03	14 630,47	977,57
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	127,40	946,90	1 166,32	77,93
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	154,14	1 145,66	1 411,14	94,29
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	250,67	1 863,12	2 294,86	153,34
2.250	Litchi ex 0810 90 30	165,12	1 227,24	1 511,63	101,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2002**

**relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le  
domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 nel corso dei primi dieci  
giorni lavorativi del mese di febbraio 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide entro quale misura è possibile accogliere le domande presentate e fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo.
- (2) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2603/97, per le importazioni di riso con origine cumulata ACP/PTOM, il periodo per la presentazione delle domande di titoli per

il mese di gennaio 2002 è stato posticipato ai primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002.

- (3) Dall'esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande nell'ambito del primo lotto del 2002, risulta opportuno rilasciare i titoli per i quantitativi che figurano nelle domande in questione previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione stabilite nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione per il riso, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 e trasmesse alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi che figurano nelle domande previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. I quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33.

## ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti nell'ambito del lotto per il mese di febbraio 2002 e quantitativi disponibili per il lotto seguente:

Origine	Riduzione %		Quantitativo disponibile per il lotto del mese di maggio 2002 (in tonnellate)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006	25,0335	—	—	45,010

**REGOLAMENTO (CE) N. 366/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 13	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 15	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 94	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 96	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	249,91	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	261,09	276,43	310,99	301,17	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	276,44	266,62	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,55	34,55	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 367/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**DIRETTIVA 2002/17/CE DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 2002****recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 3,

dopo aver consultato il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) In base a nuove informazioni di cui dispone il comitato scientifico per l'alimentazione umana, l'uso di taluni monomeri provvisoriamente consentiti a livello nazionale, come pure di altri monomeri di cui è stato richiesto l'uso dopo l'adozione della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/62/CE <sup>(3)</sup>, possono essere inclusi nell'elenco comunitario delle sostanze ammesse di cui all'allegato II della direttiva 90/128/CEE.
- (2) L'allegato III della direttiva 90/128/CEE contiene un elenco incompleto degli additivi che possono essere impiegati nella produzione di materiali e oggetti di plastica. Detto elenco deve essere modificato per includervi altri additivi, sottoposti a valutazione dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- (3) Per talune sostanze, le restrizioni già in atto a livello comunitario devono essere modificate in base alle informazioni disponibili.
- (4) L'attuale elenco degli additivi è incompleto in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale soltanto in attesa di una decisione di inserimento nell'elenco comunitario.
- (5) La presente direttiva fissa specifiche soltanto per poche sostanze. Le altre sostanze che possono richiedere una specifica permangono disciplinate a tal fine dalla legisla-

zione nazionale fino a quando non sia adottata una decisione a livello comunitario.

(6) La direttiva 90/128/CEE va pertanto modificata.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 90/128/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni in modo da:

- a) consentire il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2003;
- b) vietare la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2004. Tuttavia, per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene e non sono conformi alle restrizioni stabilite dalla presente direttiva, essi ne vietano la fabbricazione e l'importazione nella Comunità a decorrere dal 1° marzo 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità di detto riferimento.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 90/128/CEE sono modificati come segue:

1) l'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 8:

i) la definizione di QM(T) è sostituita dalla seguente:

«QM(T)= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa del materiale o oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;»

ii) il seguente testo è inserito dopo QM(T):

«QMA= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

QMA(T)= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;»

iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti:

«LMS= Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

LMS(T)= Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato.»

b) la sezione A è così modificata:

i) sono inseriti i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13620	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
16650	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)
18897	16712-64-4	Acido 2 idrossi-6-naftoico	LMS = 0,05 mg/kg
18898	103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	Da usarsi soltanto come cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato
22332	28679-16-5	Miscela di (40 % w/w) 2,2,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato e (60 % w/w) 2,4,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

ii) per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13510	01675-54-3	Etere di (2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis (2,3-epossi-propano) (= Badge)	In conformità della direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27)
13560	05124-30-1	Bis(4-isocianatocicloesil)metano	Cfr. «4,4'-diisocianato di dicioesilmetano»
14650	00079-38-9	Clorotrifluoroetilene	QMA = 0,5 mg/6 dm <sup>2</sup>
14950	03173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
15700	05124-30-1	4,4'-diisocianato di dicioesilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16240	00091-97-4	4,4'-diisocianato-3,3'-dimetildifenile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16570	04128-73-8	4,4'-diisocianato dell'etere difenilico	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16600	05873-54-1	2,4'-diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16630	00101-68-8	4,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
18640	00822-06-0	Diisocianato di esametilene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
19110	04098-71-9	1-isocianato-3-3isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
22420	03173-72-6	1,5-diisocianato di naftalene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
22570	00112-96-9	Isocianato di ottadecile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25210	00584-84-9	2,4-diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25240	00091-08-7	2,6-diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25270	26747-90-0	2,4-diisocianato di toluene, dimero	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

iii) i seguenti monomeri e sostanze di partenza sono trasferiti dalla sezione B alla sezione A:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13075	00091-76-9	Benzoguanamina	Cfr. «2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina»
13720	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
15310	00091-76-9	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina	QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>
16690	01321-74-0	Divinilbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm <sup>2</sup> LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V
16697	00693-23-2	Acido n-dodecandioico	
25840	03290-92-4	Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 0,05 mg/kg

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la tabella della sezione A è modificata come segue:

i) sono inseriti i seguenti additivi:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/kg espresso come bario (12) e LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
40580	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
71670	178671-58-4	Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/kg
87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

ii) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizione e/o specifiche
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In conformità con la nota 9 dell'allegato VI
40120	68951-50-8	bis(polietilenglicole)idrossimetilfosfonato	LMS = 0,6 mg/kg
41680	000076-22-2	Canfora	In conformità con la nota 9 dell'allegato VI

iii) il seguente additivo è soppresso:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiltiometele)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg

b) la tabella della sezione B è modificata come segue:

i) sono inseriti i seguenti additivi:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg
68860	04724-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg
95000	28931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano	

ii) per il seguente additivo, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
39120	—	Cloridrati di n,n-bis(2-idrossimetil)alchil(C8-C18)ammina	LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl)
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)

3) l'allegato V è modificato come segue:

le seguenti specifiche sono inserite nella tabella della parte B:

N. PM/REF.	Altre specifiche
16690	Divinilbenzene Può contenere fino al 40 % di etilvinilbenzene

4) l'allegato VI è modificato come segue:

a) le note (12) e (13) sono sostituite dal testo seguente:

«(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 36720, 36800, 36840 e 92000 non deve superare la restrizione indicata.

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 39090 e 39120 non deve superare la restrizione indicata.»;

b) sono aggiunte le seguenti note:

«(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2000

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE

[Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio]

(Caso n. COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds)

[notificata con il numero C(2000) 1176]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, di avviare il procedimento nel caso di specie, dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista sulle obiezioni sollevate dalla Commissione,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 novembre 1999, la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione, sulla base del quale Alcoa Inc. (di seguito «Alcoa») avrebbe acquisito il controllo della società Reynolds Metals Company (di seguito «Reynolds»), per procedere quindi alla fusione delle loro attività a livello mondiale.
- (2) Con decisione del 20 dicembre 1999, la Commissione ha ritenuto che l'operazione notificata sollevasse gravi dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento del SEE. La Commissione ha pertanto avviato sul caso di specie il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 (di seguito «regolamento sulle concentrazioni»).

## I. LE PARTI E L'OPERAZIONE

- (3) Alcoa, società di diritto statunitense, è il primo produttore di alluminio al mondo, attivo in tutti i settori dell'industria dell'alluminio (estrazione della bauxite, raffinazione dell'allumina, fusione dell'alluminio, produzione e riciclaggio, nonché attività di ricerca e sviluppo). La società opera, tra l'altro, in America del Nord, Brasile, Australia, Giappone, Cina e nella Comunità europea.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 342 del 5.12.2001.

- (4) Reynolds, società di diritto statunitense, è anch'essa attiva in tutti i settori dell'industria dell'alluminio (estrazione della bauxite, raffinazione dell'allumina, fusione dell'alluminio, produzione e riciclaggio, nonché attività di ricerca e sviluppo). La Reynolds ha attività in varie aree del mondo.
- (5) Il 18 agosto 1999 Alcoa e Reynolds hanno concluso un accordo di fusione, denominato «Agreement and Plan of Merger» che prevede lo scambio di titoli in circolazione con diritto di voto di Reynolds con titoli con diritto di voto di Alcoa. A tale scopo, Alcoa ha creato una società controllata destinata a fondersi con la Reynolds, e ha fissato il rapporto di concambio a 1,06 azioni ordinarie Alcoa per ogni azione ordinaria Reynolds. Reynolds diverrà quindi una controllata al 100 % di Alcoa che ne acquisirà pertanto il controllo esclusivo. I consigli di amministrazione di Alcoa e di Reynolds hanno approvato l'operazione, il cui valore ammonta a 4,8 miliardi di USD. La proposta operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

## II. DIMENSIONE COMUNITARIA

- (6) Il fatturato mondiale aggregato cumulato realizzato dalle imprese in oggetto ammonta a più di 5 miliardi di EUR <sup>(4)</sup>. Alcoa e Reynolds hanno ciascuna un fatturato comunitario superiore a 250 milioni di EUR (Alcoa: 2 482 milioni di EUR; Reynolds: 527 milioni di EUR), ma nessuna delle due parti realizza più dei due terzi del proprio fatturato comunitario aggregato nello stesso Stato membro. L'operazione notificata ha pertanto dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e costituisce un caso di cooperazione a norma dell'accordo SEE.

## III. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

- (7) Sulla base della notificazione e dell'analisi del mercato, la Commissione è giunta alla conclusione che la concentrazione proposta determinerà la creazione di una posizione dominante sui seguenti mercati: allumina per fonderia, idrato di alluminio di base e alluminio P0404 di elevata purezza.
- (8) Le parti interessate sono integrate verticalmente e operano a tutti i livelli del ciclo di produzione dell'alluminio. Esse producono e vendono bauxite, idrato di allumina, allumina per fonderia, nonché alluminio, sia in forma di semilavorato che di prodotto finito, ottenuto per laminazione, estrusione, colata e forgiatura. In ciascuno dei due segmenti dei semilavorati e dei prodotti finiti, la produzione è organizzata in modo da soddisfare le specifiche degli utilizzatori finali in ordine a criteri quali lo spessore o «il diametro», la forma, la resistenza e l'aspetto superficiale. Semilavorati e prodotti finiti in alluminio trovano spesso impiego in una grande varietà di applicazioni finali, ivi compresi l'industria dei trasporti, l'edilizia, l'industria degli imballaggi e l'industria elettrica.

### A. ALLUMINA PER FONDERIA

#### Definizione del mercato del prodotto

- (9) In precedenti decisioni <sup>(5)</sup>, la Commissione ha ritenuto che l'allumina costituiva un mercato rilevante del prodotto. L'allumina è una polvere bianca impiegata principalmente nelle fonderie per produrre alluminio. L'allumina viene ricavata dalla bauxite secondo un procedimento di raffinazione o purificazione detto ciclo Bayer. La raffinazione dell'allumina si compie in quattro fasi: digestione, chiarificazione, precipitazione e calcinazione. La precipitazione è un procedimento di disidratazione (eliminazione dell'acqua dalla superficie dei cristalli di allumina), al termine del quale si estrae un prodotto commercializzato come idrossido o idrato di allumina, utilizzato nei processi chimici. Questo tipo di allumina per usi chimici viene denominato idrato di base ovvero, se sottoposto ad ulteriore lavorazione, idrato speciale. La parte più consistente dell'idrato di allumina (in genere circa il 90 %) viene quindi sottoposta a calcinazione (eliminazione dell'acqua dall'interno dei cristalli). Da questo processo si ottiene la cosiddetta allumina calcinata. Più del 90 % dell'allumina calcinata viene impiegato nelle fonderie per la produzione di alluminio, motivo per il quale questa varietà di allumina viene anche detta allumina per usi metallurgici o allumina per fonderia. La parte restante

<sup>(4)</sup> Fatturato calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25). Le cifre relative al fatturato realizzato nel periodo precedente al 1° gennaio 1999 sono calcolate sulla base dei tassi di conversione medi rispetto all'ECU e convertite in EUR in base ad un rapporto di cambio di uno ad uno.

<sup>(5)</sup> Si vedano i casi IV/M.470 — Gencor/Shell, decisione del 29 agosto 1994 (GU C 271 del 29.9.1994, pag. 3), e IV/M.1003 Alcoa/Inespal, decisione del 24 ottobre 1997 (GU C 29 del 27.1.1998, pag. 7).

subisce un'ulteriore lavorazione e viene quindi utilizzata nei processi chimici. Nel 1998 l'allumina per fonderia costituiva il 91,2 % della produzione mondiale complessiva di allumina e il restante 8,8 % era rappresentato da allumina per usi chimici. Si possono quindi distinguere due diverse varietà di allumina: l'allumina per fonderia e l'allumina per usi chimici. Come verrà spiegato oltre, questi due prodotti costituiscono mercati del prodotto separati.

#### *Considerazioni relative all'offerta*

- (10) L'allumina per usi chimici e l'allumina per fonderia si ottengono mediante lo stesso processo produttivo. L'idrato di allumina per usi chimici è un prodotto intermedio del processo di produzione dell'allumina per fonderia. Tutti i produttori di allumina per fonderia producono altresì allumina per usi chimici (idrato). Tuttavia, per espandere la produzione di allumina per fonderia a scapito dell'allumina per usi chimici, le raffinerie dovrebbero ampliare i loro impianti di calcinazione, dato che in genere utilizzano appieno le loro capacità produttive per essere efficienti in termini di costi. L'allumina per usi chimici presenta in genere un grado di purezza maggiore rispetto all'allumina per fonderia. Essa viene utilizzata per la produzione di prodotti chimici a base di alluminio (vale a dire, catalizzatori, additivi per dentifrici e cemento, sostanze per il trattamento delle acque), refrattari utilizzati nella fabbricazione dell'acciaio e altri prodotti speciali. I prezzi delle due diverse varietà variano sensibilmente. L'allumina per usi chimici può arrivare a costare due volte il prezzo dell'allumina per fonderia. Pertanto, un mutamento della produzione in favore dell'allumina per fonderia potrebbe tradursi in una perdita economica. L'indagine della Commissione non ha individuato per il passato alcun caso di significativo mutamento di tal genere. Ciò trova un'ulteriore spiegazione nel fatto che questi prodotti non hanno gli stessi utilizzatori finali.
- (11) Non vi sono inoltre altri procedimenti di produzione che possano essere facilmente e rapidamente convertiti per produrre allumina per fonderia. Pertanto, la Commissione reputa che non vi sia sostituibilità dal lato dell'offerta tra allumina per usi chimici e allumina per fonderia.

#### *Considerazioni relative alla domanda*

- (12) La domanda di allumina per fonderia dipende per intero dalla produzione di alluminio primario, che, a sua volta, dipende dall'offerta di allumina per fonderia. Non esiste un sostituto dell'allumina per fonderia, materia prima che non può essere usata per altri scopi se non per la produzione di alluminio primario. Per quanto questa circostanza possa, per un verso, essere indicativa di un certo grado di dipendenza reciproca tra fornitori e acquirenti di allumina per fonderia, nei fatti esiste uno squilibrio considerevole tra le due parti, dato che è più costoso lasciare inutilizzate le capacità di fusione che quelle di raffinazione.
- (13) Nel 1999 la produzione mondiale di allumina per fonderia è stata di circa 45 milioni di tonnellate. Tuttavia, una grande quantità di questa allumina è stata utilizzata da imprese integrate che possiedono anche fonderie. Data l'esistenza di raffinerie integrate di allumina, la gran parte dei concorrenti e degli utilizzatori interpellati ritiene che sia necessario distinguere tra allumina di uso vincolato o interno e allumina venduta sul mercato libero — vale a dire, allumina eccedentaria che i produttori integrati non utilizzano nei propri impianti ma che viene venduta ai terzi, fonderie indipendenti quali Hoogovens, Southwire o Dubal. Circa due terzi della produzione mondiale di allumina per fonderia sono destinati all'uso interno di imprese integrate quali Alcoa, Reynolds, Kaiser e Alcan. La produzione destinata all'uso interno è inaccessibile agli acquirenti che operano sul mercato libero. Di conseguenza, la produzione per uso interno, come sostengono molte delle imprese interpellate, dovrebbe essere esclusa dal mercato del prodotto rilevante. La produzione per uso interno non potrebbe essere offerta sul mercato libero neanche qualora si verificasse un aumento considerevole del prezzo dell'allumina. Le imprese integrate non rinuncerebbero ad usare al proprio interno la produzione di allumina per fonderia. Se ciò avvenisse, i loro forni non potrebbero essere utilizzati al pieno delle loro capacità, con effetti penalizzanti in termini di costi, che non potrebbero essere compensati neanche qualora il prezzo dell'allumina da fonderia aumentasse in maniera considerevole. L'alluminio primario ha un prezzo all'incirca otto volte superiore a quello dell'allumina da fonderia. Dall'indagine della Commissione risulta che, anche in presenza di un aumento consistente dei prezzi dell'allumina da fonderia sul mercato a pronti, se si considerano i costi evitabili (vale a dire i costi che una fonderia non avrebbe se la produzione di alluminio venisse temporaneamente ridotta: energia, materie prime, manodopera) più i costi determinati dalla sospensione e dal riavvio della produzione, il mancato profitto (determinato dalla vendita di allumina per uso interno sul mercato libero in luogo della sua destinazione alla produzione di alluminio) risulterebbe comunque superiore ai possibili benefici che i produttori integrati potrebbero ottenere dall'aumento delle vendite di allumina. Nessuno, tra quanti hanno risposto al questionario della Commissione, era a conoscenza di casi di produttori integrati che, in periodi di offerta ridotta di allumina da fonderia, avessero dirottato l'allumina destinata all'uso interno alla vendita sul mercato libero. Pertanto, nella sua valutazione, la Commissione non tiene conto dell'allumina per fonderia destinata all'uso interno.

- (14) Il mercato libero mondiale dell'allumina da fonderia (o allumina eccedentaria) assorbe attualmente il 33 % della produzione totale (14,5 milioni di tonnellate nel 1999, destinato, secondo CRU, a crescere fino a raggiungere le 16,4 milioni di tonnellate nel 2003). Il mercato libero ricomprende sia il mercato dei contratti a medio e a lungo termine che quello a pronti, ed esclude l'allumina per uso interno. I contratti a medio termine hanno generalmente una durata di 2-5 anni. I contratti a lungo termine vengono normalmente conclusi per un periodo che va dai 5 ai 10 anni, ma che può arrivare anche a 20 anni. Il prezzo di tali contratti viene stabilito in ragione di un valore percentuale rispetto alla quotazione dell'alluminio primario all'LME<sup>(6)</sup>. Tale valore percentuale può essere sia un tasso fisso, ad esempio 12,5 %, che uno spread, nel qual caso si parla di clausola put/call, ad esempio 11 %-14 %. L'acquirente ha il diritto di acquistare al valore superiore dello spread mentre il venditore ha diritto di vendere al valore inferiore. In altre parole, con una clausola di put/call l'acquirente di allumina è costretto a comprare al valore inferiore dello spread, ma può rifiutarsi di comprare se il venditore aumenta il prezzo verso il limite superiore dello spread. I contratti a lungo termine con clausola put/call richiedono una rinegoziazione del prezzo a intervalli prestabiliti, generalmente su base annua, dopo un periodo iniziale in cui il prezzo viene stabilito sulla base di una percentuale fissa sulla quotazione dell'alluminio all'LME. I contratti a lungo termine con clausola put/call risentono, pertanto, della situazione generale del mercato (vale a dire, offerta, domanda e quotazioni all'LME).
- (15) Il mercato a pronti comprende contratti con durata inferiore all'anno, contratti che a volte hanno ad oggetto un unico carico o una serie di carichi al prezzo prevalente sul mercato a pronti. Il mercato a pronti assorbe le oscillazioni nella produzione delle raffinerie, superiori o inferiori rispetto agli impegni fissi, nonché le variazioni negli acquisti con contratti a lungo termine. Sul mercato a pronti operano principalmente le fonderie russe e cinesi. Il mercato a pronti rappresenta una percentuale del mercato libero oscillante tra il 5 % e 10 %. Tuttavia, l'andamento dei prezzi sul mercato a pronti si riflette sulle contrattazioni dei prezzi dei contratti a lungo termine, dato che serve da indicatore dell'equilibrio del mercato in generale. Quando i prezzi a pronti sono elevati, gli operatori di mercato hanno l'impressione di trovarsi su «un mercato dominato dal venditore».
- (16) Le parti ritengono che la definizione del mercato del prodotto dovrebbe escludere i contratti a lungo termine, dato che questi assorbono, sottraendole ai terzi, enormi quantità di allumina. Le parti propongono quindi di concentrare la valutazione sul mercato dell'«allumina disponibile». Secondo questo tipo di approccio, essi stimano che la loro quota di mercato sarebbe del [25 %-35 %] \* (\*) nel 2000 e [30 %-40 %] \* nel 2003. Bisogna però considerare che i contratti «a lungo termine» sull'allumina non proteggono gli acquirenti o i venditori dalle fluttuazioni di prezzo che si verificano nel settore. Tali contratti prevedono una grande flessibilità a livello di prezzi. In primo luogo, i prezzi dei contratti sull'allumina sono normalmente ancorati ai prezzi di mercato, quali ad esempio i prezzi dell'alluminio sull'LME. Pertanto, le fluttuazioni del prezzo dell'alluminio determinano un'alterazione dei prezzi pagati dalle fonderie per l'acquisto di allumina. È stato riscontrato che, in passato, gli annunci sulla riduzione della capacità produttiva dell'alluminio hanno avuto un'influenza sull'aumento dei prezzi all'LME relativamente maggiore rispetto all'influenza esercitata sulla loro diminuzione da annunci relativi al riavvio delle stesse capacità. Di conseguenza, le parti potrebbero con tutta facilità annunciare tagli alla produzione che avrebbero un impatto sulle quotazioni dell'LME che non verrebbe compensato da annunci di corrispondenti aumenti di capacità da parte di altre imprese operanti nel settore dell'alluminio. In secondo luogo, come illustrato al considerando 14, i contratti a medio e lungo termine non sempre contengono la clausola sul prezzo fisso ancorato all'LME. Essi prevedono piuttosto un differenziale tra opzione di acquisto e opzione di vendita e la rinegoziazione del prezzo su base annua. Pertanto, il prezzo può fluttuare per tutto il periodo di durata del contratto e riflettere così le condizioni dell'offerta sul mercato libero. Si stima che circa il 40 % di tutti i contratti contenga una clausola di put/call.

#### *Conclusioni*

- (17) Sulla base di quanto illustrato sopra e tenendo conto di quanto emerso dall'indagine di mercato, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il mercato rilevante dell'allumina è il «mercato libero» o mercato dell'allumina eccedentaria, comprensivo sia dei contratti a medio e a lungo termine che delle vendite a pronti.

<sup>(6)</sup> London Metal Exchange (Borsa dei metalli di Londra).

(\*) Alcune parti del documento sono state riviste per garantire che le informazioni riservate non vengano rese pubbliche; queste parti sono racchiuse tra parentesi quadre e sono segnalate con un asterisco.

### Mercato geografico rilevante

- (18) Il mercato dell'allumina per fonderia è un mercato di dimensioni mondiali. Esistono importanti flussi commerciali tra le varie aree geografiche. Gran parte delle raffinerie di allumina viene costruita in prossimità delle miniere di bauxite nell'intento di risparmiare sui costi di trasporto del minerale su grandi distanze. L'allumina viene quindi inviata alle fonderie di alluminio situate in diverse aree del mondo. In Occidente, nel totale del mercato dell'allumina per i terzi (il mercato libero) sono incluse anche le vendite ai paesi dell'Est. I produttori occidentali di allumina forniscono 10,8 milioni di tonnellate al mercato libero occidentale e 4 milioni di tonnellate all'Europa dell'Est, alla CSI e alla Cina (7).
- (19) Tutta l'allumina eccedentaria prodotta dalle raffinerie dell'Europa dell'Est, della CSI e della Cina viene invece sempre venduta a imprese locali. Secondo James F. King, esperto di mercati dei metalli, il mercato libero in Europa orientale e in Cina assorbe 2,3 milioni di tonnellate. Non si hanno esportazioni dirette verso le fonderie occidentali. Sebbene si registrino esportazioni di allumina dai paesi occidentali a quelli orientali, esse sono assenti in direzione opposta a causa soprattutto della scarsità di allumina in quelle regioni, nonché della minore qualità dell'allumina ivi prodotta. Di conseguenza l'allumina prodotta in eccedenza dalle raffinerie di quelle regioni non è disponibile alle fonderie occidentali. Ai fini dell'analisi del mercato libero dell'allumina da fonderia, la Commissione terrà conto solo delle eccedenze di allumina da fonderia prodotte nelle raffinerie occidentali.

### Valutazione sotto il profilo della concorrenza

#### Situazione del mercato

- (20) Le raffinerie di allumina per fonderia riforniscono le fonderie di alluminio. L'allumina eccedentaria viene venduta a imprese non integrate, a imprese integrate che hanno un deficit di allumina o a organizzazioni commerciali che comprano e vendono allumina per fonderia. La seguente tavola illustra la situazione del mercato nel 1999:

	Produzione complessiva (in milioni di tonnellate)	% della produzione mondiale	Eccedenza (in milioni di tonnellate)	% del mercato libero
Alcoa	[%] *	[%] *	[...] *	[%] *
Alcan	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Reynolds	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Kaiser	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Pechiney	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Billiton	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Alusuisse	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Glencore	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Giamaica	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Guinea	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
India	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Altri	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
Ex paesi dell'Est e Cina	[...] *	[%] *	[...] *	[%] *
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>14,5</b>	<b>100</b>

- (21) Come si evince dalla precedente tabella, il soggetto che nascerà dalla fusione sarebbe il più grande operatore sul mercato libero dell'allumina, con una quota di mercato del [45 %-55 %] \*. Il concorrente più immediato sarebbe Kaiser con [5 %-15 %] \*, equivalente a solo il [...] \* delle dimensioni delle parti. Questo dato da solo è indicativo del potere di mercato che il soggetto che nascerà dalla fusione verrebbe a conseguire. Gli altri concorrenti sono Glencore, con [meno del 10 %] \*, Alusuisse,

(7) Fonte: The market for alumina — Current trends and future prospects, James F. King, ottobre 1999, pag. 70.

con [meno del 10 %] \*, il governo della Guinea e quello della Giamaica con [meno del 10 %] \*. Mentre l'offerta risulta fortemente concentrata (C3 del 65 %), la domanda al contrario non lo è. Nessun produttore integrato di alluminio detiene una quota di mercato superiore al 5 %. Non risulta pertanto che le fonderie di alluminio dispongano di un equivalente potere di contrattazione.

*Situazione della concorrenza dopo l'operazione di concentrazione*

- (22) L'elasticità della domanda rispetto al prezzo del prodotto è estremamente bassa; si stima che il suo valore sia di  $-0,146$ .<sup>(8)</sup> Gli acquirenti di allumina non possono utilizzare altre materie prime per produrre alluminio e inoltre non hanno la possibilità di cambiare fornitore in tempi rapidi. Dato che una riconversione delle fonderie di alluminio ad altri usi non è realisticamente attuabile, alla fonderia non rimane che o cessare l'attività o accettare l'aumento di prezzo. Fintanto che il prezzo dell'allumina si mantiene a livelli tali da non costringere la fonderia a produrre in perdita, essa non ha altra scelta che continuare a comprare allumina. Dato che il costo dell'allumina rappresenta soltanto il 25 % dei costi complessivi di una fonderia, gli utili non risentono eccessivamente degli aumenti del prezzo dell'allumina. La seguente tabella riporta le singole voci di costo (media dei paesi occidentali) per produrre una tonnellata di alluminio<sup>(9)</sup>:

Voce	Costo (USD/t)
Allumina	375
Altre materie prime	182
Energia	306
Manodopera	329
Costi di capitale	209
Costo totale	1 401

Fonte: James King.

- (23) Dato che l'allumina rappresenta circa il 25 % dei costi complessivi di una fonderia<sup>(10)</sup>, un aumento duraturo del prezzo dell'allumina del 10 % determina un aumento del costo totale di solo il 2,5 %. Fintanto che, prima di tale aumento di prezzo, i margini di profitto delle fonderie superano il 2,5 %, le fonderie possono ancora trarre utili dalla loro attività. È pertanto del tutto improbabile che un aumento del prezzo dell'allumina del 5-10 % possa mettere fuori mercato le fonderie.
- (24) L'unica possibilità che le fonderie hanno di procurarsi allumina nel breve periodo è sul mercato a pronti. Nonostante l'esiguità delle quantità trattate su tale mercato, esso costituisce comunque un indicatore importante cui far riferimento sia nelle contrattazioni sui prezzi dei nuovi contratti a lungo termine che in occasione delle loro rinegoziazioni annuali. In un mercato ristretto i fornitori possono imporre prezzi più alti o aumentando il prezzo di call (vale a dire il margine superiore dello spread) o semplicemente negoziando prezzi più elevati. L'esplosione nell'impianto di Kaiser a Gramercy, nel luglio 1999, ne offre un esempio. L'esplosione ha determinato una carenza di 1 milione di tonnellate di allumina per fonderia, equivalente al 2 % della produzione mondiale ovvero al 7 % delle vendite occidentali ai terzi. Immediatamente dopo l'esplosione, il prezzo sul mercato a pronti è passato da una media di 160 USD/t a 205 USD/t, corrispondente ad un aumento del 34 %. Il prezzo è continuato a salire per raggiungere, nel dicembre 1999, i 360-370 USD/t. L'andamento del mercato a pronti ha un impatto immediato sulle negoziazioni dei contratti a lungo termine. A titolo di esempio si può citare il recente contratto tra il fornitore brasiliano di alluminio Alunorte, Pechiney e Glencore, concluso ad un prezzo corrispondente al 15 % del prezzo all'LME, mentre i livelli precedenti erano di circa l'11 %-12,5 %. CRU riferisce di un altro recente contratto triennale, concluso al 14,2 %. Sebbene la maggior parte dei contratti a lungo termine presentino una differenza di prezzo di 1 solo punto percentuale, un aumento, ad esempio, dal 12,5 % al 13,5 % rispetto al prezzo all'LME, in occasione della rinegoziazione annuale, determinerebbe un aumento dell'8 % del prezzo dell'allumina.

<sup>(8)</sup> Stima del dr. Kahwaty, LECG, febbraio 2000.

<sup>(9)</sup> Fonte: op. cit. alla nota 7: pag. 37.

<sup>(10)</sup> Fonte: «World Capacity and Market Report, Primary Aluminium», James F. King, agosto 1999, pag. 5.

- (25) L'esempio mostra che una diminuzione del 7 % del volume dell'allumina per fonderia determina un aumento del prezzo della produzione eccedentaria sul mercato a pronti doppio rispetto a tale valore percentuale. Pertanto, un operatore importante sarebbe in grado, con una riduzione relativamente lieve della sua produzione, di determinare un aumento considerevole del prezzo a pronti. Pur non rappresentando di per sé un grande guadagno, date le dimensioni ridotte del segmento, gli aumenti di prezzo sul mercato a pronti si rivelano remunerativi per quanto riguarda i contratti a lungo termine. L'impresa che nascerà dalla fusione acquisirà una posizione tale da poter provocare un simile aumento di prezzo riducendo le esistenti capacità di allumina per fonderia. Come si evince dalla tabella successiva, il soggetto che nascerà dalla fusione avrà il controllo delle raffinerie che si collocano nell'ultimo segmento in termini di costi operativi<sup>(1)</sup>. Detti costi comprendono il costo della bauxite e i costi per convertirla in allumina. Va inoltre tenuto presente che, nel 1999, il prezzo medio dell'allumina sul mercato libero è stato di 175 USD per tonnellata FOB per i contratti a lungo termine e di 189 USD per tonnellata sul mercato a pronti.

Impianto	Paese	Proprietario	Capacità (in kt)	Costi operativi (USD/t)
Wagerup	Australia/Darling Range	Alcoa 60 %	1 900	90,8
Worsley	Australien/Darling Range	Reynolds 56 % Billiton 30 %	1 880	91,3
Pinjara	Australien/Darling Range	Alcoa 60 %	3 200	98,5
Pocos de Caldos	Brasile	Alcoa 100 %	216	104,8
Damanjodi	India	Nalco 100 %	941	107,2
Belgaum	India	Indalco 65 %; Alcan 35 %	153	109,8
Gladstone (QAL)	Australia	Comalco 30 %; Kaiser 28 %; Alcan 21 %, Pechiney 20 %	3 465	116,6
Alunorte	Brasile	Hydro 25 %	1 476	118,6
Gove	Australia	Alusuisse 70 %	1 816	119,8
São Louis (Alumar)	Brasile	Alcoa 54 %; Billiton 36 %; Alcan 10 %	1 140	120,8
Clarendon (Jamalco)	Giamaica	Alcoa 50 %, JBI 50 %	932	126,2
Kwinana	Australia	Alcoa 60 %	1 935	126,6
Paranam	Suriname	Alcoa 55 %; Billiton 45 %	1 825	131,8
Friguia-Kimbo	Guinea	Guinea 90 %; Reynolds 10 %	600	135,9
Ewarton	Giamaica	Alcan 93 %; JBI 7 %	550	152,4
Kirkvine	Giamaica	Alcan 93 %; JBI 7 %	550	153
San Ciprian	Spagna	Alcoa 100 %	1 150	155,8
Auginish	Irlanda	Glencore 100 %	1 360	161
Point Comfort	USA	Alcoa 100 %	2 318	163,8
Eurallumina	Italia	Comalco 56 %; Glencore 44 %	975	166
Stade	Germania	VAW 50 %; Reynolds 50 %	750	169,9
Distomon	Grecia	Pechiney 60 %	720	170,3
Burnside	USA	Ormet 100 %	595	171,3
St. Croix	USA	Alcoa 100 %	600	179,5
Corpus Christi	USA	Reynolds 100 %	1 600	185,8
Gardanne	Francia	Pechiney 100 %	600	200,2
Gramercy	USA	Kaiser 100 %	926	214,6

Fonte: CRU

<sup>(1)</sup> Fonte: CRU Report «Aluminium Cost service 1999-2000, Alumina Refining Costs to 2002», pag. 45.

- (26) L'impianto di Gramercy ha cessato la produzione nel luglio 1999, a causa di un'esplosione. Considerati i molti problemi che Kaiser si trova a dover affrontare al momento, sussistono forti dubbi sul fatto che l'impianto possa riprendere a produrre entro la fine del 2000 e tornare a regime entro il 2001, come afferma Kaiser. <sup>(12)</sup> Gardanne produce già adesso soprattutto allumina per usi chimici e potrebbe cessare del tutto la produzione di allumina per fonderia. Di conseguenza, il soggetto che nascerebbe dalla fusione controllerebbe raffinerie con elevati costi operativi con una capacità di 2 200 kt <sup>(13)</sup> che potrebbero essere usate come impianti di riserva. Alcoa potrebbe, ad esempio, utilizzare la raffineria di St. Croix come capacità di riserva e ridurre la produzione quando i prezzi sono bassi. Di fatto, tra il 1995 e il 1997, quest'impianto non ha prodotto allumina per fonderia. La St. Croix ha una capacità di 600 kt — circa due terzi dell'impianto di Gramercy, sufficiente a incidere sui prezzi a pronti e quindi, indirettamente, sui prezzi dei contratti a lungo termine, come dimostrato dall'esempio dell'impianto di Gramercy. Una simile strategia diviene redditizia ogniqualvolta la perdita di profitto della raffineria che riduce la produzione è inferiore all'aumento di profitto di tutte le altre raffinerie con costi medi inferiori rispetto all'impianto di riserva. Possedendo il numero più ampio di raffinerie con bassi costi operativi, Alcoa è la società che più di tutti trarrebbe vantaggio da una simile strategia. Di conseguenza, Alcoa vedrà aumentare i margini derivanti dalla vendita di allumina prodotta nei suoi impianti con costi operativi ridotti.
- (27) Una simile strategia potrebbe essere usata anche per un altro fine: scoraggiare nuove entrate o dissuadere i produttori esistenti dall'accrescere le loro capacità. Occorrono quanto meno 18 mesi per attuare un piano di espansione. Si tratta di un lasso di tempo sufficiente per riavviare le capacità non utilizzate, determinare una caduta dei prezzi e rendere non redditizia l'espansione. D'altronde è esattamente questo tipo di considerazioni che emerge dai documenti interni di Alcoa relativi agli impianti di St. Croix e di Point Comfort.
- (28) Infine, tale strategia consentirebbe ad Alcoa/Reynolds di avvantaggiarsi anche rispetto ai suoi concorrenti a valle nel settore della fusione dell'alluminio. Ogni aumento del prezzo dell'allumina per fonderia accrescerebbe i costi dei concorrenti non integrati verticalmente. Anche se, in conseguenza di un mercato rigido dell'allumina, si verificasse un parallelo aumento dei prezzi dell'alluminio, i guadagni complessivi delle imprese integrate, quali il soggetto che nascerebbe dalla fusione, sarebbero superiori rispetto a quelli di imprese non integrate, e conferirebbero quindi un vantaggio competitivo alle imprese integrate. In altri termini, se l'aumento del prezzo dell'allumina determina un aumento del prezzo dell'alluminio, sono le imprese integrate, come le parti, a trarne il vantaggio relativamente maggiore.
- (29) In esito all'operazione di concentrazione, le parti non solo deterranno il controllo della parte alta della curva dei costi del settore ma saranno altresì proprietarie delle quattro raffinerie che sono al primo posto per i costi operativi più bassi. Di conseguenza, il soggetto che nascerà dalla fusione controllerà sia la parte bassa che quella alta delle curve dei costi delle raffinerie di allumina. In altri termini, esso controllerà sia gli impianti di base che quelli di riserva. Secondo quanto emerso dall'indagine di mercato condotta dalla Commissione, nel 1999 i costi medi operativi degli impianti di allumina ammontavano a 160/170 USD per tonnellata. I costi medi operativi di Alcoa erano di circa [...] \* USD per tonnellata. Questa differenza di costi è da attribuire soprattutto alle raffinerie di allumina che Alcoa e Reynolds possiedono in Australia, in particolare nella regione del Darling Range, che sono tra le raffinerie con i più bassi costi operativi al mondo. I minori costi di queste raffinerie sono dovuti in gran parte ai giacimenti di bauxite <sup>(14)</sup> dell'Australia occidentale, considerati i più economici del mondo <sup>(15)</sup>. Già oggi Alcoa detiene la posizione più forte nel Darling Range. Essa controlla le raffinerie di Wagerup, Pinjara e Kwinana che coprono il 14,9 % della capacità mondiale complessiva. Con l'acquisizione di Reynolds, Alcoa otterrebbe il controllo dell'impianto di Worsley, il quarto nella regione del Darling Range, che copre il 4 % della capacità mondiale complessiva. Le

<sup>(12)</sup> Sebbene sul sito Internet della Kaiser siano pubblicate immagini che mostrano i lavori preparatori in corso per la ricostruzione (ad esempio impalcature, ecc.), la stampa ha riferito la notizia che l'ente statunitense Mine Safe and Health Administration (MSHA — Autorità per la sicurezza e la salute nelle miniere) potrebbe dare avvio ad un'indagine penale sull'esplosione. Questo metterebbe in forse il pagamento del risarcimento assicurativo destinato al finanziamento del progetto. Kaiser è tuttavia riuscita ad ottenere il permesso ambientale da parte del Department of Environmental Quality (dipartimento per la qualità dell'ambiente) della Louisiana.

<sup>(13)</sup> Nota: «kt» sta per kilo-tonnellate (migliaia di tonnellate), mentre «MT» significa tonnellate metriche (e non milioni di tonnellate).

<sup>(14)</sup> La bauxite è un minerale naturale con un tenore di ossido di alluminio compreso tra il 30 % e il 60 %. Una volta estratta, la bauxite viene raffinata per ricavarne allumina.

<sup>(15)</sup> Secondo i dati di CRU, la bauxite con il costo più basso, espresso in USD per tonnellata, si troverebbe in Guinea (il giacimento Friguia di proprietà statale: 2 USD/t), in Australia (il giacimento Gove di proprietà di Alusuisse: 2,55 USD/t) e in India (il giacimento di Belgaum di proprietà di Alcan e Indalco: 2,7 USD/t). Seguono quindi le miniere del Darling Range, con una media di 5 USD/t. Il prezzo medio è di ± 10 USD/t. La bauxite più costosa al mondo è quella greca (25 USD/t).

raffinerie del Darling Range rappresentano il 19 % dell'attuale produzione mondiale complessiva. Il 17,1 % di tale produzione sarebbe nelle mani di Alcoa/Reynolds<sup>(16)</sup>, e la restante parte sarebbe ripartita tra le imprese che partecipano con le parti alla gestione delle raffinerie.

*Accesso ed espansione*

- (30) La capacità mondiale di allumina e la sua produzione sono andate costantemente crescendo nel passato e continueranno a crescere per tener dietro all'aumento della produzione di alluminio. Si prevede che in Occidente il consumo di alluminio cresca dalle attuali 19 000 kt nel 1999 a 21 915 kt nel 2003, equivalenti ad un aumento di 2 907 kt. Per tenere testa a questo aumento della produzione di alluminio, la produzione di allumina per fonderia deve crescere di 5 500 kt, ossia al ritmo annuo di circa 1 500 kt. L'espansione della capacità si realizza sia sotto forma di un aumento «strisciante» della capacità («capacity creep») per sopperire a strozzature nella produzione, sia grazie all'espansione di siti esistenti (cosiddetta espansione «brownfield») o attraverso la realizzazione di nuovi progetti (cosiddetti «greenfield»).
- (31) I progetti greenfield sono piuttosto rari. Vertono sulla costruzione di raffinerie con una capacità iniziale di almeno 1 milione di tonnellate. I costi di investimenti per tali nuove raffinerie si aggirano intorno agli 800-1 000 USD per tonnellata. Pertanto, i costi di capitale ammontano a quasi 1 miliardo di USD. L'intervallo tra progettazione e produzione, tra decisione di investimento e prima fornitura di allumina, è di almeno 5 anni. L'ultima espansione di tipo greenfield si è avuta nel 1995, anno in cui è entrata in produzione la raffineria di Alunorte in Brasile. Al momento, sono noti due progetti greenfield. Il primo è il progetto Utkal in Orissa (India). Il consorzio proprietario raggruppa Alcan, Norsk Hydro e Indal. Le parti affermano che la costruzione dell'impianto avrà inizio nel 2001. Tuttavia, come è stato dichiarato alla Commissione da uno dei partecipanti al consorzio, la decisione finale non è ancora stata presa. Ci sono ancora incertezze sul finanziamento e su questioni di carattere sociale e ambientale. In particolare, le comunità locali manifestano una crescente opposizione. Di conseguenza, la produzione avrà inizio, nella migliore delle ipotesi, nel 2005. Si tratta chiaramente di tempi che superano di gran lunga i tempi generalmente considerati dalla Commissione nel valutare l'impatto di un potenziale concorrente su una concentrazione proposta.
- (32) Il secondo progetto è la nuova raffineria della Comalco. Comalco, una controllata della società Rio Tinto (RTZ) con sede a Londra, detiene la maggioranza (67 %) dei giacimenti di bauxite di Weipa in Australia, considerati i migliori e più economici del mondo. Tuttavia, Weipa è un'area molto remota con infrastrutture insufficienti. Per il momento la bauxite estratta a Weipa non viene raffinata in loco ma trasportata alla raffineria di Gladstone. La Comalco sta valutando la possibilità di costruire una nuova raffineria o a Gladstone o in Malesia, ma non ha ancora preso una decisione in merito. Un'eventuale decisione sull'ubicazione della raffineria non significherebbe necessariamente che il progetto è già stato approvato. In realtà il progetto è in discussione da anni senza che si sia finora giunti ad una decisione definitiva. Sembrerebbe che la decisione sull'ubicazione della raffineria rappresenti una scelta difficile per la Comalco. Se la scelta cadesse sulla Malesia, la bauxite dovrebbe essere trasportata su una notevole distanza, accrescendo i costi di trasporto. Se la raffineria venisse costruita a Gladstone, vi sarebbe bisogno di potenziare le infrastrutture per far fronte al problema strutturale del fabbisogno di energia, e comunque rimarrebbe il problema del trasporto della bauxite da Weipa. È perciò molto improbabile che la produzione possa avere inizio verso la metà del 2002.
- (33) Inoltre, dalla documentazione in possesso della Commissione risulta che le parti stesse non credono alla fattibilità di tali progetti. Da un documento di Reynolds emerge che la società ha intenzione di valutare l'opportunità di un'ulteriore espansione al fine di neutralizzare le costose espansioni di tipo greenfield, quali quella di Comalco. Alcoa ritiene che gli investimenti greenfield siano giustificati solo in presenza di un prezzo a lungo termine dell'allumina di circa [...] \* USD a tonnellata, che consenta di conseguire un normale utile sul capitale di [...] \*. Tuttavia, Alcoa stessa non ritiene che il prezzo dell'allumina possa rimanere a lungo termine a [...] \* USD. Inoltre, secondo Alcoa, vi sarebbe ancora una disponibilità mondiale di diversi milioni di tonnellate, ricavabili dall'espansione di siti già esistenti al prezzo annuo di 500-600 USD per tonnellata, che rappresenta un investimento ben più redditizio. Queste affermazioni mostrano chiaramente che il prezzo di incentivo per l'espansione greenfield ammonta a [...] \* USD a tonnellata. Mantenendo i prezzi al di sotto di tale soglia si scoraggiano gli investimenti greenfield, in particolare i due progetti in India e in Australia/Malesia (Comalco). Come illustrato sopra, Alcoa ha i mezzi per mantenere il prezzo al di sotto del prezzo di incentivo facendo ricorso alla strategia che prevede l'utilizzazione delle sue raffinerie di riserva.
- (34) Pertanto, la Commissione conclude che, data l'incertezza sulla loro realizzazione, i due progetti greenfield non costituiscono una seria minaccia al potere di mercato dell'impresa che nascerà dalla fusione.

<sup>(16)</sup> Sebbene detenga soltanto il 60 % del capitale sociale delle raffinerie del Darling Range, Alcoa ha il diritto di prelevare il 100 % dell'allumina prodotta.

- (35) Le espansioni di tipo brownfield sono espansioni di siti esistenti, in genere tramite un incremento di capacità che si aggira tra le 100 000 e il milione di tonnellate ad un costo inferiore agli 800 USD per tonnellata. I tempi di realizzazione oscillano in genere tra i 2 e i 3 anni. L'esperienza dimostra che, ad eccezione di Alcoa, l'integrazione verticale è la forza trainante dell'espansione delle raffinerie. L'indagine della Commissione ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, le espansioni brownfield mirano principalmente a coprire il fabbisogno interno dei maggiori produttori integrati. Ciò costituirà un ostacolo alla crescita delle vendite di allumina ai terzi in Occidente e probabilmente porterà ad una riduzione della quota del mercato libero dell'allumina sul totale della produzione di allumina (come illustrato al punto 13, l'allumina venduta sul mercato libero rappresenta attualmente un terzo della produzione complessiva). Le più importanti fonderie integrate occidentali ridurranno probabilmente la loro dipendenza dalle forniture di terzi.
- (36) Le parti ritengono che nel corso dei prossimi 5 anni saranno altre imprese ad attuare il grosso delle espansioni. La tabella seguente, fornita dalle parti, mostra l'attuale stato delle espansioni brownfield in Occidente:

Progetti di espansione Brownfield nel settore dell'allumina				
Località	Proprietario	Dimensioni (tonnellate annue)	Fase attuale	Prevista ultimazione
Wagerup (Australia)	Alcoa	[...] *	In fase di completamento	2000
Worsley (Australia)	Reynolds, Billiton altri	1 250 000	In fase di completamento	2000
Gramercy USA (ricostruzione)	Kaiser	1 000 000	In corso	2000
Burnside (USA)	Ormet	400 000	In corso	2000
Damanjodi (India)	Nalco	700 000	In corso	2001
Alunorte (Brasile)	Hydro, Aluvale, CBA	825 000	Annunciato	2002
São Luis (Brasile)	Billiton (quota)	635 000	Proposto	2003
Muri Bihar (India)	Indal	60 000	Annunciato	2002
Belgaum (India)	Indal	280 000	Annunciato	2004
Gove (Australia)	Alusuisse	400 000	Proposto	2003
Renunkoot (India)	Hindalco	210 000	Annunciato	2002
Ewarton (Giamaica)	Alcan	1 000 000	Progettazione in corso	2003 o 2004

- (37) Sul complesso dei progetti, che corrispondono in totale a 7,2 milioni di tonnellate di allumina per fonderia, alle parti spetterebbe soltanto una quota del [15 %-25 %] \*. Tuttavia, i piani di espansione delle parti sono già tutti in fase di realizzazione e saranno completati nei tempi previsti. Per la maggior parte degli altri progetti riportati nella tabella, la data di completamento è solo ipotetica e i progetti, la cui realizzazione è prevista per l'anno 2004 (Indal, Ewarton), vanno ben al di là del periodo di cui la Commissione tiene conto ai fini dell'analisi di un'operazione di concentrazione. Inoltre, molti dei grandi progetti di espansione sono realizzati da imprese integrate per coprire il loro accresciuto fabbisogno interno. Tali imprese, tra cui Alcan, hanno, al pari delle parti, un incentivo ad aumentare il prezzo dell'allumina per fonderia, dato che una simile mossa determina un aumento dei costi per i loro concorrenti non integrati.
- (38) Se si esaminano i singoli progetti di espansione, si nota che, per molti di essi, i proprietari delle raffinerie non hanno ancora espresso un chiaro impegno ad espandersi. Per cominciare, esistono dubbi sulla solidità finanziaria di Kaiser. Secondo Ormet, l'espansione della sua raffineria di Burnside sarà inferiore alle 100 000 tonnellate e avrà il solo scopo di sopperire con la produzione interna agli acquisti attualmente operati sul mercato libero. Per quanto riguarda il Brasile, non è stata ancora presa alcuna decisione né sul progetto Alunorte né sul progetto São Luis. Inoltre, nel caso del São Luis, Alcoa è proprietaria della maggioranza della raffineria, oltre a godere di determinati diritti procedurali, che può [...] \*. Per quanto riguarda la scelta di Alcan di espandersi a Ewarton, in

Giamaica, il progetto è ancora all'inizio e comunque l'aumento di capacità di 1 milione di tonnellate verrà attuato in diverse fasi su un arco di tempo di 7 anni. Se si considerano tutti questi elementi, risulta che le parti avranno una quota di gran lunga maggiore sul totale dei progetti di espansione proposti. Inoltre tale incertezza sui progetti dei terzi dà alle parti l'occasione di reagire unilateralmente annunciando nuovi progetti di espansione nelle loro raffinerie.

- (39) I terzi hanno infatti suggerito che le parti sarebbero nella posizione migliore per espandere ulteriormente la loro capacità di raffinazione dato che controlleranno le raffinerie del Darling Range (Pinjarra, Kwinana, Wagerup e Worsley). Secondo i terzi, il Darling Range è il candidato ideale per progetti di espansione dato che le raffinerie che vi si trovano hanno i costi operativi più bassi, i costi di capitale sono contenuti e la regione è situata in una zona politicamente stabile. Le parti, tuttavia, affermano di non prevedere importanti piani di espansione per il futuro. La strategia perseguita da Alcoa mira al controllo della parte bassa della curva dei costi dell'industria, grazie all'acquisizione di Reynolds, e non considera progetti di espansione, economicamente meno redditizi.
- (40) Tuttavia, anche se, per l'immediato futuro, le parti non hanno in progetto ulteriori espansioni brownfield, esse sono senz'altro nella posizione di poter espandere rapidamente la loro capacità, se lo ritenessero opportuno per considerazioni strategiche. Appare chiaro che la raffineria di Kwinana non può essere ulteriormente estesa, essendo ormai interamente circondata dalla città di Perth e mancando quindi il terreno per farlo; le altre tre raffinerie nel Darling Range però potrebbero essere ulteriormente ampliate. Wagerup ha attualmente una capacità di [...] \* milioni di tonnellate e dispone dell'autorizzazione statale a produrre ulteriori [...] \* milioni di tonnellate, che le consentirebbe di raggiungere una capacità di [...] \* milioni di tonnellate. È attualmente in fase di realizzazione un'espansione di capacità di [...] \* milioni di tonnellate. Con un costo del capitale per tonnellata di [...] \* e costi operativi molto bassi, si tratta di un investimento estremamente interessante, che viene al momento attentamente valutato dalle parti. Pinjarra potrebbe essere ampliata di ulteriori [...] \* milioni di tonnellate. Le parti affermano che, sebbene tale opzione sia oggetto di valutazione, è improbabile che si concretizzi dato che [...] \*. Il costo del capitale di [...] \* USD per tonnellata è di fatto [...] \*. Inoltre, i costi operativi sono tra i più bassi del mondo. Pertanto, applicando il metodo del valore attuale netto tale progetto evidenzerebbe un valore attuale netto positivo. Infine, l'impianto di Reynolds a Worsley, conclusa l'attuale fase di espansione da 1,9 a 3,1 milioni di tonnellate, potrebbe essere ulteriormente ampliato fino a raggiungere i 4 milioni di tonnellate, attualmente considerati il limite operativo delle raffinerie. Di conseguenza le parti avrebbero la possibilità di espandere la loro capacità nel Darling Range di ulteriori [...] \* milioni di tonnellate nell'arco di 2 anni. Questa possibilità di espansione primaria coprirebbe da sola quasi la metà della domanda aggiuntiva di allumina per fonderia determinata dalla crescita della produzione di alluminio e può essere vista come un avvertimento per chiunque abbia intenzione di attuare un'espansione brownfield su larga scala. In altri termini, ogni annuncio di un'espansione nella regione del Darling Range avrebbe l'effetto di scoraggiare i progetti di espansione di impianti concorrenti con costi operativi più elevati e situati in aree politicamente meno stabili.
- (41) Anche se l'impianto di Pinjarra non riuscisse ad ottenere i permessi ambientali per l'espansione o se l'espansione di Worsley dovesse richiedere un nuovo costoso nastro trasportatore per il trasporto della bauxite alla raffineria, le parti hanno altre possibilità estremamente interessanti di espansione. Una di queste possibilità è offerta dall'impianto di São Luis in Brasile, che ha un costo del capitale per tonnellate notevolmente basso ([...] \* USD per tonnellata) e costi operativi modesti.
- (42) Non va inoltre dimenticato che le parti partecipano a molte joint venture che hanno ad oggetto raffinerie, partecipazione che offre loro la possibilità o di bloccare un'espansione intrapresa dagli altri partecipanti alla joint venture o di renderla più difficile.
- (43) Alcoa detiene al momento quote di partecipazione in 10 raffinerie. In nove di esse Alcoa ha la maggioranza o la proprietà unica. Soltanto nella Jamalco la quota di Alcoa è del 50 %. Analoga la situazione di Reynolds, con partecipazioni in 4 raffinerie (Worsley, Friguia, Sherwin e Stade), fatta eccezione per la raffineria di Friguia in Guinea, di cui è azionista di minoranza. Di conseguenza, nel valutare le possibilità di espansione dei partecipanti al consorzio proprietario di cui fanno parte Alcoa e Reynolds va tenuto presente che Reynolds ha diritti di veto per [...] \*, Alcoa ha diritti di opzione per [...] \* e diritti di veto per [...] \*. Inoltre, nell'impianto Suralco/Suriname, in cui Alcoa detiene una quota del [...] % e Billiton del [...] %, la quota di Alcoa non può essere ridotta a meno del [...] % attraverso piani di espansione. In questo impianto essa ha altresì diritti di opzione per [...] \*.

- (44) Il controllo che Alcoa/Reynolds esercita sulle raffinerie a basso costo e su quelle ad alto costo, nonché sulle possibilità di espansione, tenuto conto del diritto di veto di cui gode nelle joint venture, potrebbe consentirle di attuare con successo la seguente strategia: l'impresa che nascerà dalla fusione potrebbe ritardare l'espansione di tipo brownfield e allo stesso tempo ridurre in parte la capacità delle proprie raffinerie ad alto costo per mantenere il mercato in condizione di rigidità, determinando quindi un aumento del prezzo dell'allumina per fonderia superiore ai livelli concorrenziali. In seguito l'impresa che nascerà dalla fusione potrebbe mantenere i prezzi a tali livelli in quanto avrebbe i mezzi per scoraggiare nuove entrate che fossero motivate dai livelli di prezzo gonfiati. Un suo semplice annuncio di espansione avrebbe ripercussioni sul prezzo di mercato dell'allumina e, di conseguenza, i concorrenti si vedrebbero costretti a rivedere i loro piani di espansione per tener conto dell'evoluzione futura del prezzo dell'allumina. E questo si renderebbe tanto più necessario qualora i terzi non riuscissero a trarre dell'investimento nel progetto di espansione il previsto rendimento, a causa dell'andamento al ribasso dei prezzi dell'allumina.
- (45) La seguente tabella riporta le quote di mercato che Alcoa, Reynolds e altri importanti operatori potrebbero detenere in futuro, comprensive di tutte le espansioni brownfield e degli aumenti «striscianti» di capacità, così come emerso dalle indagini della Commissione:

	1999	2000	2001	2002	2003
Alcoa	48 %	50 %	44 %	42 %	44 %
Reynolds	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Le parti	52 %	56 %	50 %	48 %	50 %
Kaiser	10 %	8 %	11 %	11 %	11 %
Glencore	7 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Alusuisse	5 %	3 %	5 %	4 %	4 %
Nalco	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
Gov. Guinea	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Gov. Giamaica	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

- (46) La tabella parte del presupposto che Kaiser ricostruisca il suo impianto di Gramercy negli Stati Uniti. Tuttavia, nel settore sono stati espressi dubbi che questo possa effettivamente accadere, dato che Kaiser si trova in difficoltà finanziarie (si veda il precedente punto 26). In questo caso, concentrando tutte le loro possibilità di espansione nelle raffinerie del Darling Range (Wagerup, Pinjarra e Worsley), le parti sarebbero in pratica in grado di coprire il [65 %-75 %] \* della domanda di allumina per fonderia dei terzi entro il 2003. In ogni caso, anche nella prima ipotesi, considerata più probabile, le parti conserverebbero, negli anni a venire, una quota di mercato molto elevata. Questo costituisce già di per sé una dimostrazione sufficiente del fatto che le parti, grazie all'operazione, acquisiranno una posizione dominante sul mercato libero dell'allumina per fonderia.

#### *Rischio-paese per i progetti di espansione*

- (47) In linea teorica, se si ha riguardo all'ubicazione dei più interessanti giacimenti di bauxite, i siti migliori per la produzione di allumina a livelli concorrenziali si trovano in Guinea, la cui bauxite è considerata la migliore al mondo. Tuttavia, eloquente è il caso della Friguia-Kimbod, unica raffineria presente in quel paese: la situazione locale è tale che Pechiney, Alcan e Hydro hanno deciso di ritirarsi dal progetto. La raffineria è stata rilevata da [...] \* ed è al momento in fase di ristrutturazione con l'assistenza tecnica di [...] \*. [...] \* ha ottenuto, come contropartita, una quota di partecipazione del [ %] \*.
- (48) Gli operatori del settore ritengono pertanto che i paesi che più si prestano per progetti di espansione della capacità produttiva di allumina siano l'Australia, la Giamaica, l'India e il Brasile. Tra questi, l'Australia è il paese che presenta il rischio-paese di gran lunga minore. Un basso rischio-paese si riflette in bassi tassi d'interesse. In India, ad esempio, il tasso di interesse sui titoli di stato di durata decennale è superiore del 50 % a quello degli equivalenti titoli americani. Le parti godono pertanto di un ulteriore vantaggio competitivo, dato che il loro principale sito produttivo, la regione del Darling Range in Australia, è situato in un'area politicamente stabile.

*Know-how e tecnologia*

- (49) L'indagine di mercato condotta dalla Commissione ha dimostrato che molte imprese sono preoccupate circa l'impatto della fusione in termini di know-how e tecnologia applicati alle raffinerie (fatta eccezione per le tecnologie di costruzione). Sia Alcoa che Reynolds, ad esempio, hanno sviluppato tecnologie per aumentare la resa di allumina. [...] \* Alcoa segue la politica di non concedere in licenza questo tipo di know-how ad operatori concorrenti, Reynolds [...] \*.
- (50) Particolare preoccupazione desta una tecnologia sviluppata recentemente per la bauxite impura. Nel corso degli ultimi tre anni, la joint venture che gestisce l'impianto di Worsley ha messo a punto [...] \* nuovo/i metodo/i \* per [...] \* di cui è già stata presentata domanda di brevetto. Uno di questi metodi è stato già sperimentato con successo nell'impianto. [...] \*. [...] \*. Tale tecnologia consentirà di aumentare in misura considerevole la produzione di allumina nell'impianto di Worsley (per lo meno tra il [%] \* e il [%] \*), oltre ad altri possibili [...] \*.
- (51) L'utilità di tale tecnologia [...] \* ma può essere applicata altrove nel mondo. Tuttavia, essa è particolarmente efficace nella regione del Darling Range dato che [...] \*. Grazie a questa nuova tecnologia, Reynolds sarebbe stata in grado di sfidare il dominio di Alcoa. Con la fusione, Alcoa non soltanto scongiura tale minaccia ma fa propria la nuova tecnologia, aumentando quindi ulteriormente i suoi vantaggi in termini di costi degli impianti di [...] \* che saranno controllati [...] \* da Alcoa. Alcoa verrà inoltre a disporre di un ulteriore strumento per dissuadere nuovi operatori dall'entrare sul mercato. Pertanto, la disponibilità di questa nuova tecnologia rafforza la posizione dominante di Alcoa.

*Procedure di aggiudicazione*

- (52) Le parti affermano che numerosi sono i partecipanti alle procedure di aggiudicazione che vengono indette ogni anno in numero relativamente ridotto. Secondo le parti, le recenti procedure di aggiudicazione per contratti di fornitura a terzi hanno richiamato l'interesse di un numero di offerenti oscillante tra i 4 e i 7, numero che garantisce un esito rispondente a criteri concorrenziali. Tuttavia, il fatto che ogni volta si presentino dai 4 ai 7 offerenti non significa che essi abbiano le stesse possibilità di aggiudicarsi il contratto. Se così fosse, si potrebbe presumere che le quote di mercato detenute in passato da Alcoa dovessero oscillare tra il 14 % e il 25 %. I dati passati dimostrano che la quota di mercato di Alcoa si è sempre mantenuta a livelli più elevati e per un gran numero di anni è rimasta ben al di sopra del 40 %.
- (53) In una procedura di aggiudicazione tipo, in cui ogni offerente fosse in grado di rifornire tutto il mercato, il vincitore sarebbe l'impresa con i costi medi più bassi, che presenterebbe un'offerta appena poco inferiore ai costi medi del suo più diretto concorrente. In una simile situazione, l'acquisizione del concorrente più diretto determinerebbe una diminuzione notevole di concorrenza, in quanto in occasione di ogni nuova gara l'entità che nascerebbe dalla fusione fisserebbe un prezzo molto prossimo a quello del terzo miglior offerente.
- (54) Tuttavia, secondo quanto affermato da Alcoa, ciò che distingue il mercato dell'allumina per fonderia dal modello standard di procedura di aggiudicazione è il fatto che i fornitori hanno capacità limitate. Il mercato è in equilibrio e tutti i fornitori possono vendere la loro produzione, come di fatto fanno. Le parti affermano che in conseguenza di questa situazione di mercato il prezzo di ogni procedura di aggiudicazione è molto vicino ai costi medi dell'offerente con i costi più elevati. Nessun produttore con costi bassi presenterebbe un'offerta prossima a quella del suo più diretto rivale rinunciando quindi a profitti più elevati. La Commissione conviene che, nella situazione di mercato descritta da Alcoa, in ognuna delle tre o quattro procedure di aggiudicazione che si svolgono ogni anno, gli offerenti devono tener conto delle offerte che verranno prevedibilmente presentate dai loro concorrenti. Nelle procedure di aggiudicazione cui partecipano gli impianti del Darling Range (Wagerup e Pinjarra per l'Alcoa, e Worsley per la Reynolds), i cui costi di produzione sono all'incirca analoghi, il prezzo potrebbe essere fissato in condizioni di maggiore concorrenza. In queste procedure è infatti molto probabile che queste imprese offrano un prezzo inferiore rispetto ai prezzi offerti in occasione di procedure cui partecipino solo offerenti con costi elevati. La spiegazione è che si vuole evitare di attaccare Reynolds prima della fusione, dato che questa dispone di capacità a sufficienza per attuare ritorsioni. I limiti di capacità incidono in due modi sul grado di competitività. In primo luogo, un'impresa con limiti di capacità ha scarso interesse ad adottare un comportamento diverso da quello dei concorrenti — un concorrente con ridotta capacità supplementare non trarrà grande vantaggio dall'offrire un prezzo più basso dei suoi rivali, dato che non sarà in grado di partecipare a molte altre procedure di aggiudicazione — e non ha nessuna possibilità di minacciare di ritorsione in

maniera credibile le imprese che non si attengano al comportamento comune. Dopo la fusione, il risultato immediato dell'eliminazione di uno dei più efficienti tra i potenziali offerenti attivi sarebbe un aumento del prezzo di equilibrio in quelle procedure di aggiudicazione in cui partecipino direttamente gli impianti del Darling Range. L'effetto finale sarebbe un aumento del prezzo medio di offerta.

- (55) Attualmente Reynolds dispone di [...] \* milioni di tonnellate per la vendita sul mercato libero. Soltanto [...] \* di tale capacità è stata già venduta ([...] \*). Pertanto Reynolds ha a disposizione [...] \* tonnellate (equivalenti al [...] \* del mercato libero) per partecipare a nuove procedure di aggiudicazione. Le parti affermano che l'influenza di Reynolds sarebbe molto limitata: una volta venduta, tale quantità non potrebbe più esercitare alcuna influenza su future procedure di aggiudicazione. Tuttavia, non è per nulla sicuro che si tratti di un'opportunità unica. È molto probabile che Reynolds riesca ad aggiudicarsi il contratto soltanto alla seconda o alla terza o persino alla quarta procedura cui si trovi a partecipare. Se così fosse, Reynolds sarebbe in grado di esercitare una pressione al ribasso sui prezzi in quanto l'aggiudicatario vittorioso deve tener conto di Reynolds nel decidere quale prezzo offrire.
- (56) Inoltre, vi è la possibilità di ampliare l'impianto di Worsley quanto meno di ulteriori 400 000 tonnellate per mezzo di un'espansione brownfield. Questa quantità può essere utilizzata ai fini della presentazione di un'offerta prima ancora che l'espansione venga effettivamente decisa. In realtà, gli sbocchi della maggior parte se non di tutte le espansioni sono già assicurati prima ancora che abbiano inizio i lavori. Un esempio di ciò è dato dall'offerta di Billington per il contratto di fornitura a Alouette nel 1997. Billiton offrì 430 000 tonnellate da produrre in seguito a un progetto di espansione brownfield dell'impianto di Worsley e si aggiudicò il contratto contro Alcoa ad un prezzo con margine del 12,75 % cif. Tale prezzo è leggermente superiore al 12 % fob e si colloca pertanto al di sotto del prezzo medio di mercato del 12,5 % fob. Billiton afferma di essere riuscita a vincere rispetto all'offerta dell'Alcoa solo perché l'espansione riguardava l'impianto di Worsley, una delle raffinerie con i costi più bassi al mondo. Questo esempio illustra il peso che può avere la partecipazione delle raffinerie del Darling Range ad una procedura di aggiudicazione. La scomparsa di un concorrente come Reynolds determinerà pertanto un aumento dei prezzi per i contratti a lungo termine.

#### *Possibili fornitori a lungo termine*

- (57) Gli operatori si sono detti preoccupati per la diminuzione del numero di potenziali fornitori a lungo termine di quantità sufficienti di allumina per fonderia. Per le fonderie, acquirenti tradizionali di allumina per fonderia, è importante potersi approvvigionare da un'unica fonte piuttosto che dover far ricorso a più fonti diverse. A parere delle imprese interpellate, pertanto, i fornitori a lungo termine dovrebbero essere in grado di fornire quanto meno 500 000 tonnellate all'anno. Secondo le parti, vi sarebbero per lo meno sette produttori di allumina per fonderia con eccedenze superiori alle 500 000 tonnellate, vale a dire Kaiser, Glencore, CVG, Nalco, il governo della Guinea, il governo giamaicano. L'indagine di mercato ha dimostrato che in realtà non tutti questi operatori possono essere considerati fornitori a lungo termine affidabili.
- (58) Secondo l'opinione della maggior parte degli interpellati, Kaiser sarebbe il fornitore a lungo termine che presenta il maggior grado di affidabilità, se si prescinde dalle parti. Tuttavia, non è ancora certo che l'impianto di Gramercy verrà ricostruito. Glencore è prima di tutto un operatore commerciale ma viene comunque considerato un fornitore affidabile. Tuttavia, Glencore riceve parte delle sue forniture da Alcoa e non può pertanto dirsi completamente indipendente. Per quanto riguarda Nalco, impresa produttrice indiana, risulta che tale società conclude la maggior parte dei suoi contratti a medio termine, di durata tra i 3 e i 5 anni, con fonderie indiane e cinesi. Il governo giamaicano può essere considerato un fornitore affidabile. Tuttavia, anch'esso è orientato sui contratti a medio termine, quali il contratto di 3 anni stipulato con Glencore. Si aggiunga che Alcoa ha diritti di opzione su [...] \* allumina ricavata da qualsiasi espansione a [...] \*, che corrisponde al [...] \* dell'eccedenza di [...] \*. Inoltre, la capacità complessiva di [...] \* non può superare [...] \* milioni di tonnellate annue a meno che [...] \*. CVG, società venezuelana, dispone di quantità molto esigue di allumina e, secondo l'indagine di mercato della Commissione, la maggior parte delle imprese considera il Venezuela un paese «politicamente rischioso». Il governo della Guinea è considerato da molti degli interpellati come un fornitore a lungo termine poco affidabile a causa dell'instabilità politica. Di conseguenza, la concentrazione proposta riduce da 4 a 3 il numero di fornitori a lungo termine affidabili in grado di fornire almeno 500 000 tonnellate. Ci sono altri potenziali fornitori a lungo termine che non producono allumina eccedentaria ma che operano sul mercato dell'allumina come operatori commerciali. Si tratta di Billiton e di Pechiney. Tuttavia, non va dimenticato che per la loro attività essi dipendono in larga parte dagli acquisti presso Alcoa e Reynolds.

## Conclusione

- (59) In considerazione di tutti i fattori sopra illustrati, la Commissione ritiene che la concentrazione proposta creerà una posizione dominante sul mercato libero dell'allumina per fonderia.

## B. IDRATO DI ALLUMINA DI BASE

### Definizione del mercato del prodotto

- (60) Come illustrato al precedente punto 9, la produzione di allumina per fonderia si articola in quattro fasi: digestione, chiarificazione, precipitazione e calcinazione. La bauxite viene mescolata con una soluzione di soda caustica in un digestore ad elevata temperatura e pressione. Successivamente, nella fase della chiarificazione, le impurezze e i residui vengono rimossi per decantazione e filtrazione e la soluzione così ottenuta (detta liquido madre) viene pompata negli scambiatori e raffreddata. Il liquido madre viene quindi inviato alla fase successiva di precipitazione, dalla quale si ottiene, per innesco, l'allumina sotto forma di cristalli di idrato di allumina. Al liquido madre vengono aggiunte piccole quantità di idrato di allumina ottenuto da un'operazione precedente e l'idrato solido di allumina (prodotto intermedio con un contenuto di circa il 40 % di acqua chimicamente combinata) si separa dal liquido madre man mano che questo si raffredda. Il prodotto, l'idrossido di alluminio, può essere o estratto in questa fase o sottoposto ad ulteriore lavorazione per ricavarne allumina tramite calcinazione. Il prodotto ottenuto in questa fase è l'idrato di allumina di base.
- (61) La maggior parte dell'idrossido di alluminio (90 %) viene ulteriormente disidratato (eliminazione dell'acqua dalla superficie dei cristalli) e calcinato (eliminazione dell'acqua dall'interno dei cristalli). L'allumina ottenuta da questo processo viene detta allumina calcinata. Il 90 % dell'allumina calcinata viene usata per la fusione dell'alluminio, ed è per questo detta anche allumina metallurgica o allumina per fonderia. Il restante 10 % viene utilizzato per la produzione di ossidi di allumina destinati alla fabbricazione di allumina tabulare, cemento alluminato e mullite. In questi prodotti chimici gli ossidi di allumina consentono di ottenere caratteristiche di prodotto quali la resistenza alle alte temperature, la resistenza chimica, la resistenza meccanica e la resistenza elettrica.
- (62) L'idrato di allumina di base, detto anche idrato di base, triidrato di allumina o triidrossido di alluminio, che non viene calcinato, viene ricavato come prodotto intermedio del processo di produzione dell'allumina per fonderia. Esso si presenta sotto forma di pani umidi, detto «pane umido di filtraggio» o «idrato umido». In genere questo prodotto viene essiccato per ottenere idrato di allumina di base<sup>(17)</sup> (vale a dire un prodotto standard non ulteriormente trattato secondo le specifiche dei singoli clienti). L'idrato di allumina di base è un'allumina per uso chimico. Sia la forma umida che quella anidra dell'idrato di allumina di base sono prodotti di base intercambiabili. Vi è un ridotto segmento di nicchia, vale a dire quello dell'idrato per la produzione di vetro, nel quale, per ragioni tecniche, è possibile utilizzare solo idrato in forma secca. L'idrato di allumina di base viene utilizzato in una serie di applicazioni finali, tra l'altro come materia prima per la produzione di vari prodotti chimici industriali quali il solfato di alluminio (usato nella depurazione delle acque, nella produzione di carta e di biossido di titanio), il cloruro di alluminio (catalizzatore per la chimica organica), il fluoruro di alluminio (usato nelle fonderie come parte del bagno di fusione), il cemento e la zeolite sintetica (setaccio molecolare usato nel cracking petrolchimico e nei detersivi per la casa).
- (63) L'idrato di allumina di base viene altresì utilizzato come materia prima per la produzione di «idrati speciali». Gli idrati speciali vengono prodotti in quantità ridotte rispetto all'idrato di base e richiedono un'ulteriore lavorazione e competenze supplementari. Gli idrati speciali vengono prodotti per mezzo di ulteriori procedimenti quali la molitura (frantumazione meccanica che consente di ottenere granelli grezzi), la ridigestione e la riprecipitazione (dissoluzione dell'idrato in una soluzione di soda caustica seguita da fasi speciali del processo e riprecipitazione in forma di idrato) o il rivestimento (l'idrato frantumato o precipitato viene miscelato con altri prodotti chimici per ottenere un rivestimento chimico). Gli idrati speciali vengono impiegati in varie applicazioni finali, diverse da quelle in cui si utilizza l'idrato di allumina di base, tra cui la produzione di sostanze ignifughe e di additivi per l'industria della plastica, di sostanze riempitive e di rivestimento per l'industria della carta, di sostanze assorbenti e di catalizzatori nonché per applicazioni di lucidatura leggera.

<sup>(17)</sup> Sia l'idrato di base che l'allumina calcinata non trasformata in allumina per fonderia vengono altresì denominati allumina «non metallurgica».

- (64) L'indagine condotta dalla Commissione ha concluso che l'idrato di allumina di base usato come materia prima nella produzione di vari prodotti dell'industria chimica, quali il solfato di alluminio, il cloruro di alluminio, il fluoruro di alluminio, il cemento e la zeolite sintetica costituisce un mercato del prodotto distinto da quello di altre varietà e tipi di allumina.

*Considerazioni riguardanti l'offerta*

- (65) La sostituibilità sul versante dell'offerta dell'idrato di allumina di base è molto ridotta, dato il limitato numero di raffinerie in grado di produrla. Data la priorità attribuita alla produzione di allumina metallurgica, la maggior parte delle raffinerie non dispone degli impianti necessari ad estrarre l'idrato di base nella fase intermedia tra il filtraggio e la calcinazione e comunque l'idrato di allumina di base che potrebbero produrre conterrebbe una quantità di residui dei composti organici della bauxite tale da renderlo inutilizzabile in molti procedimenti chimici. Sebbene sia tecnicamente possibile riorientare la produzione, semplicemente non convogliando l'idrato di allumina alla successiva fase della calcinazione, i problemi di carattere logistico che ne deriverebbero sarebbero considerevoli, dato che l'allumina viene stoccata in silos mentre l'idrato di allumina di base, dato l'elevato contenuto d'acqua, richiede sistemi logistici e di stoccaggio speciali. Si renderebbe inoltre necessario un essiccatore per produrre idrato in forma anidra. I principali fornitori di idrato di allumina di base nel SEE sono Alcoa, Reynolds, VAW e Pechiney.
- (66) L'indagine di mercato ha dimostrato che un aumento del prezzo dell'idrato di allumina di base tra il 5 % e il 10 % non avrebbe l'immediato effetto di incoraggiare nuove entrate nel mercato, dato che un tale aumento non sarebbe sufficiente a compensare i costi-opportunità e il necessario investimento finanziario. Inoltre è emerso che gli attuali operatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro capacità semplicemente da un aumento limitato, seppure non transitorio, del prezzo, dato che gli incrementi di capacità produttiva nel settore dell'allumina risultano difficili e costosi.
- (67) Non sarebbe possibile contrastare un aumento del prezzo dell'idrato di allumina di base convertendo la produzione di allumina per fonderia verso la produzione di idrato. In primo luogo, le fonderie dovrebbero lavorare a livelli inferiori al massimo di capacità, con possibili notevoli perdite per molti produttori di alluminio<sup>(18)</sup>. In secondo luogo, per operare tale riconversione al fine di beneficiare del maggior prezzo dell'idrato di allumina di base, i produttori di alluminio integrati verticalmente sarebbero costretti a rinunciare a vendite di alluminio primario che ha un prezzo ben più elevato di entrambe le varietà di allumina e a lasciare inutilizzati gli impianti di fusione, che hanno consistenti costi fissi. Per questi motivi, neanche un prezzo dell'idrato di allumina di base superiore ai livelli concorrenziali sarebbe in grado di determinare un riorientamento della produzione a detrimento dell'allumina per fonderia. Rimarrebbe un'unica possibilità: aumentare la capacità della raffineria di allumina, con i connessi ingenti costi d'investimento.
- (68) Pertanto, un aumento del prezzo dell'idrato di base sarebbe redditizio nel breve e medio periodo.

*Considerazioni relative alla domanda*

- (69) Come indicato al punto 62, l'idrato di allumina di base viene utilizzato per la produzione di vari prodotti dell'industria chimica, a cui viene venduto come prodotto standard, non ulteriormente lavorato secondo le specifiche degli acquirenti.
- (70) Tuttavia, si possono distinguere diversi tipi di idrato di allumina di base, secondo le dimensioni dei singoli granuli, della morfologia, della bianchezza, del contenuto di acqua e di allumina- $\alpha$ <sup>(19)</sup> e di impurezze. Si tratta però in sostanza dello stesso prodotto.

<sup>(18)</sup> Va sottolineato che le raffinerie di allumina e le fonderie funzionano generalmente al livello massimo di utilizzo delle capacità.

<sup>(19)</sup> Si riferisce alla stabilità termodinamica.

- (71) L'idrato di allumina di base viene utilizzato tra l'altro per la produzione di solfato di alluminio, nel qual caso l'idrato viene mischiato in un reattore con acido solforico e successivamente convogliato in bacini di essiccazione per la produzione di solfato di alluminio solido ovvero disciolto in acqua demineralizzata per la produzione di soluzione di solfato di alluminio. Il solfato di alluminio viene utilizzato dall'industria dell'acqua potabile nei settori nei quali il basso contenuto di metalli pesanti riveste grande importanza e per la depurazione delle acque ad uso domestico e industriale, nonché dall'industria della carta, settore in cui il basso contenuto di ferro è fondamentale per garantire la bianchezza del prodotto. La domanda di solfato di alluminio è cresciuta, negli ultimi 20 anni, per effetto della normativa ambientale.
- (72) Il fluoruro di alluminio viene ricavato dall'idrato di allumina di base trattato sia con acido fluorosilicico o fluorite (HF) nel metodo secco sia con fluorite liquida nel metodo umido. Il fluoruro di alluminio viene utilizzato principalmente come componente del bagno fuso di criolite utilizzato nella riduzione elettrolitica dell'allumina in alluminio nel processo Hall-Héroult. La domanda di fluoruro di alluminio è andata costantemente crescendo del 2-4 % dal 1995.
- (73) Il cloruro di alluminio è prodotto per mezzo dell'azione del cloro sull'alluminio fuso o tramite la cementazione dell'idrato di allumina di base. Il cloruro di alluminio viene usato come catalizzatore nella chimica organica, nell'isomerizzazione dei carburanti per aerei e nella fabbricazione del cloruro di etile, della gomma butilica, dei precursori dei coloranti, dei detergenti, dei polimeri ecc., nonché nella produzione di pigmenti, nel trattamento della lana, nella lavorazione e nel collaggio della carta.
- (74) L'idrato di allumina di base viene altresì utilizzato per la fabbricazione di zeolite, composto impiegato per la produzione di detergenti. Nel processo di fabbricazione, l'idrato di allumina di base viene disciolto in soda caustica e mischiato a silicato liquido. La zeolite si cristallizza a partire da tale miscela successivamente alle varie fasi della cristallizzazione, del filtraggio ed dell'essiccazione. Negli ultimi 20 anni, la restrizione all'uso di fosfati nei detergenti, imposta dalla normativa ambientale, ha determinato un aumento vertiginoso della domanda di zeolite, in quanto additivo non fosfatico, che ha raggiunto un volume di quasi 1 milione di tonnellate.
- (75) Interpellati sull'argomento dalla Commissione, nel corso della sua indagine di mercato, i produttori dei suddetti prodotti hanno risposto che, per ragioni tecniche, non sarebbe possibile sostituire l'idrato di allumina di base nei procedimenti di produzione sopra descritti.

#### *Conclusioni in merito alla definizione del mercato del prodotto*

- (76) Sulla base di quanto esposto ai precedenti punti, la Commissione è giunta alla conclusione che esiste un mercato del prodotto distinto dell'idrato di allumina di base usato nella fabbricazione di vari prodotti dell'industria chimica.

#### **Definizione del mercato geografico**

- (77) Diversamente dal mercato geografico dell'allumina per fonderia, che può essere considerato un mercato di dimensioni mondiali, l'ambito geografico dell'idrato di allumina risulta più limitato.
- (78) La lavorazione e la logistica dell'idrato di allumina di base si differenziano nettamente da quelle dell'allumina per fonderia. Gli acquirenti di idrato di allumina di base appartenenti all'industria chimica e della plastica esigono forniture in tempi stretti di piccoli lotti, che è difficile fornire a costi convenienti sulle lunghe distanze. L'idrato di allumina di base ha un tenore di acqua del 40 %, fatto queste che ne rende difficile e costoso il trasporto sulle lunghe distanze. Inoltre, le importazioni di idrato di allumina di base nel SEE sono soggette ad un dazio del 5,5 %, ad eccezione delle importazioni provenienti dai paesi candidati all'adesione firmatari di un accordo europeo. Comunque, solo l'Ungheria possiede raffinerie di idrato di allumina di base. Ajka, unico produttore ad importare limitate quantità nella Comunità, è situato in una regione senza sbocchi al mare, fattore questo che accrescerebbe ancora di più i costi di trasporto del suo idrato di base, qualora questo dovesse essere trasportato sulle lunghe distanze. Secondo quanto dichiarato dalle parti, i costi di trasporto a livello internazionale incidono per circa il 15 % sul prezzo di vendita finale dell'idrato di allumina di base esportato da o importato nel SEE, in cui al momento si registrano solo importazioni limitate, equivalenti al 9,5 % del consumo totale dell'area. Pertanto, il mercato geografico dell'idrato di allumina di base non sembra estendersi oltre i confini del SEE.

- (79) L'idrato di allumina di base è oggetto di scambi mondiali, ma in misura minore rispetto all'allumina per fonderia. Stando a quanto dichiarato dai terzi, i mercati nordamericano e europeo sono separati sia dai costi logistici che dalle tariffe doganali. L'indagine di mercato ha inoltre evidenziato che gli acquirenti del SEE si riforniscono di idrato di allumina di base principalmente dai produttori della stessa area. Tuttavia, fino al 1997, Alcoa importava nel SEE idrato di allumina di base da [...] \* destinato ad acquirenti del SEE. Sarebbe, comunque, che queste importazioni siano cessate dopo che Alcoa ha rilevato l'impianto di produzione di allumina della Inespal a San Ciprian in Spagna. Da allora Alcoa ha venduto esclusivamente idrato di base prodotto nel suo impianto nel SEE. Va altresì menzionato che, nel 1996, Kaiser ha deciso di cessare le importazioni di idrato di allumina di base verso l'Europa a causa degli alti costi logistici.
- (80) Per le ragioni indicate sopra, il mercato geografico dell'idrato di allumina di base non sembrerebbe estendersi oltre i confini del SEE.

### Valutazione sotto il profilo della concorrenza

- (81) La Commissione ha ricevuto diverse denunce da parte di industrie che utilizzano l'idrato di allumina di base per la fabbricazione di vari prodotti dell'industria chimica. I denunciati hanno espresso la loro preoccupazione in merito al fatto che, in realtà, l'operazione di concentrazione determinerebbe la creazione di un unico fornitore di idrato di allumina di base, in grado di imporre i prezzi e le quantità da vendere. Diventerebbe difficile far ricorso ad altri fornitori, dato che i restanti produttori non producono a sufficienza per soddisfare la domanda di idrato di allumina di base utilizzato nella produzione di vari prodotti dell'industria chimica.
- (82) Le parti detengono una quota di mercato dell'idrato di allumina di base del [40 %-50 %] \* a livello internazionale e del [45 %-55 %] \* nel SEE. Il più diretto concorrente, Pechiney, ha una quota di mercato del [5 %-15 %] \* a livello del SEE, seguito da Alusuisse [5 %-15 %] \*, da VAW [1 %-10 %] \* e da Alcan [1 %-10 %] \*. Le quote di mercato a livello mondiale dei più diretti concorrenti sono: Kaiser [5 %-15 %] \*, Alcan [1 %-10 %] \*, NLM [1 %-10 %] \*, Pechiney [1 %-10 %] \* e Sumitomo [1 %-10 %] \*.

Società	Quota di mercato nel SEE	Società	Quota di mercato a livello mondiale
Alcoa	[%] *	Alcoa	[%] *
Reynolds	[%] *	Reynolds	[%] *
Pechiney	[%] *	Kaiser	[%] *
Alusuisse	[%] *	Alcan	[%] *
VAW	[%] *	NLM	[%] *
Alcan	[%] *	Pechiney	[%] *

- (83) Ridotto è il numero di fornitori di idrato di allumina di base che operano nel SEE: Alcoa, Reynolds, Pechiney, Alusuisse, VAW e Alcan. Prescindendo da Alcoa e da Reynolds, la quota di mercato detenuta dagli altri fornitori nel SEE risulta insignificante, tanto più che gli acquirenti dell'Europa settentrionale interpellati non hanno indicato altri fornitori di idrato di allumina di base oltre ad Alcoa, Reynolds, Pechiney, VAW e Alcan. Il mercato dell'idrato di allumina di base si va sempre più consolidando a seguito della fusione Alcan/Alusuisse <sup>(20)</sup>, società che detiene una quota di mercato del 13 %. La maggioranza degli operatori che hanno risposto all'indagine di mercato della Commissione ritiene che sia molto improbabile che i fornitori di idrato di allumina di base stabiliti al di fuori del SEE siano in grado di offrire il loro prodotto a clienti situati all'interno dell'area. I fornitori di idrato di allumina di base stabiliti in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone sono troppo distanti per poter fornire idrato di allumina di base a clienti del SEE a prezzi convenienti. Per quanto riguarda inoltre i fornitori dell'Europa dell'Est, quali Ajka in Ungheria, le loro possibilità sono limitate dagli alti costi logistici e dalla carenza di impianti di stoccaggio nelle località di destinazione. A ciò si aggiunge che la qualità dell'idrato di allumina di base prodotto nell'Europa orientale viene considerata insufficiente dagli acquirenti del SEE.

<sup>(20)</sup> COMP/M.1663.

- (84) L'elevata quota di mercato delle parti è già di per sé indicativa del potere di cui godono sul mercato dell'idrato di allumina di base. Va pertanto valutato se sussistano altri fattori importanti, oltre all'elevata quota di mercato congiunta, che indichino che l'operazione di concentrazione proposta porterà alla creazione di una posizione dominante delle parti sul mercato dell'idrato di allumina di base.
- (85) Nella valutazione del mercato del prodotto che precede, è stata esaminata la questione se un aumento del prezzo dell'idrato di allumina di base possa essere neutralizzato dalla reazione dei fornitori di altre varietà di allumina ovvero grazia alla sostituzione dell'idrato di allumina di base con altri prodotti. Si è giunti alla conclusione che, nel breve e nel lungo periodo, non è possibile alcuna sostituzione né dal lato dell'offerta né da quello della domanda.
- (86) Le parti hanno fatto osservare che presumibilmente l'impianto di Kaiser a Gramercy negli Stati Uniti riavvierà la produzione verso la fine di quest'anno affermando quindi che esso potrebbe costituire un potenziale fornitore di idrato di allumina di base per il SEE. Tuttavia, gli operatori che hanno risposto all'indagine di mercato hanno espresso seri dubbi sulla data di riapertura dell'impianto di Gramercy, nonché sulla sua capacità di esportare idrato di allumina di base nel SEE. Tali dubbi sembrano giustificati, tanto più se si considera che, nel 1996, Kaiser dette incarico ad un consulente indipendente di compiere una valutazione dell'impatto economico per Kaiser della commercializzazione e della vendita di idrato di allumina di base in Europa. Alla luce delle conclusioni dello studio, a cui questo era giunto sulla base di indagini di mercato e di calcolo dei costi logistici, Kaiser decise di rinunciare al progetto, data l'assenza di basi solide su cui costruire una presenza a lungo termine in Europa.
- (87) Data la struttura del mercato dell'idrato di allumina di base e l'alto costo d'investimento per l'ingresso di potenziali nuovi operatori, è improbabile che possa verificarsi l'ingresso di nuovi fornitori nel SEE. Inoltre, il dazio del 5,5 % sull'importazione di idrato di allumina di base nell'area e gli alti costi logistici costituiscono una barriera all'entrata. L'indagine di mercato della Commissione ha rivelato che è molto improbabile che l'idrato di allumina di base venga importato nel SEE a partire dai paesi dell'Europa centrale e orientale. Le ragioni sono da rinvenire nei consistenti costi logistici legati al trasporto dell'idrato di allumina di base, nel fatto che gli impianti dell'Europa centrale e orientale, che potrebbero in teoria fornire il prodotto, devono far fronte al momento a limitazioni di capacità e infine, come sottolineato da un cospicuo numero di operatori, nell'insufficiente qualità dell'idrato di allumina di base prodotto in questi impianti.
- (88) Il potere di mercato dell'entità che nascerà dalla fusione è ulteriormente accresciuto dalla presenza sul mercato a valle di un numero piuttosto consistente di piccoli acquirenti di idrato di allumina di base. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti stesse, il più importante cliente acquista meno di [...] \* tonnellate di idrato di allumina di base (secondi i dati sulle vendite del 1999) su un consumo complessivo di idrato di allumina di base che nel SEE è di 1,13 milioni di tonnellate. Altri clienti acquistano quantitativi notevolmente inferiori. Come illustrato ai punti dal 69 al 75, non esistono sostituti dell'idrato di allumina di base utilizzabili nella produzione di vari prodotti dell'industria chimica. Pertanto, i clienti sul mercato a valle non dispongono di un equivalente potere contrattuale, fatto questo che determinerà il delinearsi di una struttura monopolistica in cui Alcoa/ Reynolds sarà in grado di imporre le quantità e i prezzi dell'idrato di allumina di base.

### **Conclusioni**

- (89) Considerando tutti i fattori sopra menzionati, la Commissione conclude che l'operazione notificata creerà una posizione dominante sul mercato dell'idrato di allumina di base nel SEE.

### **C. ALLUMINIO P0404 DI ELEVATA PUREZZA**

#### **Mercato rilevante del prodotto**

- (90) L'alluminio primario viene prodotto a diversi gradi di purezza. Si possono individuare tre categorie generali: alluminio di elevata purezza, di purezza standard e di purezza inferiore. Il grado di purezza dei lingotti di alluminio primario dipende dalla quantità di impurezze, essenzialmente silicio e ferro,

presenti nel contenuto totale del metallo. L'alluminio primario contenente più del 99,7 % di alluminio e meno dello 0,1 % di silicio e dello 0,2 % di ferro viene denominato alluminio di elevata purezza. L'alluminio P0404 di elevata purezza ha un contenuto di silicio e di ferro inferiore allo 0,04 %, ovvero un contenuto di alluminio puro vicino al 99,92 % <sup>(21)</sup>. Questa varietà di alluminio viene utilizzata nell'industria aerospaziale e della difesa.

- (91) L'indagine di mercato ha rivelato che l'alluminio P0404 di elevata purezza costituisce un mercato del prodotto distinto e separato da quello dell'alluminio standard e delle altre varietà di alluminio di elevata purezza.
- (92) Sul versante della domanda, l'alluminio P0404 viene utilizzato come materia prima nella fabbricazione di leghe di alluminio di elevata purezza che abbiano specifiche proprietà meccaniche (quali la leggerezza, la durezza, la tenacità a frattura, ecc.). Tali leghe sono utilizzate nell'industria aerospaziale e aeronautica. Le leghe di alluminio e litio e altre leghe di alluminio di elevata purezza (quali le leghe della serie 2000 e 7000) sono usate principalmente nella fabbricazione di ordinate di forza, di componenti speciali dei motori, e di serbatoi esterni di carburante degli aerei e delle astronavi. L'indagine di mercato ha dimostrato l'elevato grado di rigidità della domanda di alluminio P0404; di fatto, a causa delle caratteristiche fisiche, delle proprietà meccaniche e delle differenze di prezzo, l'alluminio P0404 non può essere sostituito con nessun'altra varietà di alluminio di purezza maggiore o inferiore negli usi cui è destinato dall'industria aerospaziale. Da una parte, l'alluminio di elevata purezza è molto costoso e particolarmente adatto per le applicazioni con maggiore valore aggiunto quali apparecchiature elettroniche, CD, condensatori, ecc. Dall'altra, l'alluminio di purezza inferiore ha un contenuto di impurezze tale da renderlo inutilizzabile per la fabbricazione delle leghe utilizzate nel settore aerospaziale. Gli acquirenti di alluminio P0404 che producono leghe per il settore aerospaziale hanno affermato che, qualora il prezzo dell'alluminio P0404 subisse su base non transitoria un aumento contenuto ma comunque non insignificante compreso tra il 5 % e il 10 %, essi non potrebbero in alcun modo ricorrere ad altre materie prime, siano esse metalli diversi dall'alluminio o alluminio di elevata purezza diverso dall'alluminio P0404. Dal punto di vista della domanda, la Commissione ritiene che non esistano sostituti dell'alluminio P0404 nella produzione di leghe per l'industria aerospaziale (alluminio-litio e altre leghe) e che quindi si tratti di un prodotto separato e distinto rispetto a varietà di alluminio di diversa purezza o rispetto ad altri metalli.
- (93) Dal punto di vista dell'offerta, le parti hanno sostenuto che, in generale, nel settore della produzione di alluminio, vi è un elevato grado di sostituibilità sul versante dell'offerta e che la produzione di alluminio P0404 e di altre varietà di alluminio di elevata purezza è alla portata di tutte le fonderie di alluminio del mondo. L'indagine di mercato, tuttavia, non ha confermato questa affermazione. Essa ha piuttosto evidenziato che le fonderie che producono alluminio di qualità inferiore non possono riconvertirsi facilmente e rapidamente alla produzione di alluminio P0404, così da divenire fornitori regolari e a lungo termine di tale prodotto. Una fonderia che produca al momento altre varietà di alluminio di elevata purezza potrebbe impiegare fino a due anni per trasformarsi in fornitore regolare e a lungo termine di P0404. Per poter arrivare a produrre grandi quantità di P0404 al livello minimo indispensabile, oltre alla necessaria riconversione e agli inevitabili cambiamenti dei metodi di lavoro, un'impresa avrebbe bisogno di operare un adeguamento costante della qualità della produzione per un lungo periodo di tempo. La Commissione ha chiesto alle fonderie che non producono attualmente P0404 se reputano probabile la loro entrata su tale mercato, nell'eventualità che il prezzo del P0404 subisse su base non transitoria un aumento contenuto ma comunque non insignificante. Nessuna delle fonderie ha risposto affermativamente. Di conseguenza, le fonderie che attualmente producono alluminio P1020 standard non possono essere ricomprese nel mercato del P0404.
- (94) Anche le fonderie che attualmente producono alluminio di elevata purezza diverso dall'alluminio P0404 (sia esso di purezza maggiore o minore) non passerebbero alla produzione di P0404, qualora il prezzo del P0404 subisse su base non transitoria un aumento contenuto ma comunque non insignificante. Pur disponendo delle capacità tecniche per produrre P0404, queste fonderie non avrebbero l'incentivo economico a farlo. L'alluminio di elevata purezza diverso dal P0404 offre margini di guadagno più elevati (premio) cui le fonderie dovrebbero rinunciare se scegliessero di riconvertirsi alla produzione di P0404. Sebbene i costi di riconversione di per sé possano anche risultare contenuti — in quanto queste fonderie dispongono dei necessari impianti per la produzione di alluminio di elevata purezza (iniettori a dosaggio elettronico e strumenti di controllo computerizzato) — i costi operativi supererebbero i ricavi, corretti per tener conto del rendimento effettivo, anche in presenza di un consistente aumento del prezzo dell'alluminio P0404. Secondo quanto risulta da uno studio di CRU sull'alluminio di elevata purezza, se una fonderia dovesse decidere di destinare parte dei suoi impianti alla produzione di alluminio di elevata purezza, il costo del capitale richiesto potrebbe variare considerevolmente in funzione della tecnologia e delle apparecchiature già

<sup>(21)</sup> L'alluminio primario standard, indicato come alluminio 99,7 % o alluminio P1020, contiene impurità di ferro e di silicio rispettivamente dello 0,10 % e dello 0,20 %.

utilizzate dalla fonderia. Inoltre, si stima che i costi operativi per una fonderia che dovesse decidere di riconvertirsi alla produzione di P0404 aumenterebbero di circa 53 USD/t. Inoltre, anche se una fonderia disponesse già di iniettori a dosaggio elettronico e di strumenti di controllo computerizzato, bisognerebbe comunque calcolare costi d'investimento addizionali dell'ordine dei 20-50 USD/t, per la posa di nuove canalizzazioni, e dei 15 USD/t per i mancati profitti nella fase di riconversione. Di conseguenza, se si tiene conto dei costi operativi addizionali e della resa di P0404, la riconversione al P0404 risulta non redditizia, dato che l'utile aggiuntivo in seguito alla riconversione sarebbe di 24-49 USD/t — vale a dire inferiore ai costi operativi addizionali di 53 USD/t. Pertanto, anche se le fonderie che attualmente producono varietà di alluminio di diversa purezza potrebbero riconvertirsi alla produzione di P0404, esse non hanno alcun incentivo economico a farlo, neanche se si verificasse un aumento consistente dei prezzi. Di fatto, le fonderie hanno dichiarato a CRU di «aver deliberatamente deciso di non produrre alluminio di elevata purezza dopo aver condotto un'analisi costi-benefici». Questo spiega perché negli ultimi anni non vi sia stata alcuna riconversione al P0404. La Commissione ha interpellato le fonderie che producono attualmente alluminio di elevata purezza (non necessariamente P0404), sia su base regolare in grandi quantità, sia in piccole quantità o come sottoprodotto. Queste hanno affermato di non essere intenzionate a riconvertirsi alla produzione di P0404, neanche se il prezzo del P0404 dovesse subire su base temporanea un aumento contenuto ma non insignificante. Le fonderie che occasionalmente producono P0404 come sottoprodotto di lavorazioni più redditizie (ad esempio della produzione di P0202) hanno dichiarato che non sarebbero disposte a aumentare o ottimizzare la loro produzione di P0404. Tra le ragioni addotte: la domanda relativamente contenuta di P0404 rispetto all'investimento sproporzionato in termini finanziari, di tempo, di risorse umane, di metodi di lavoro nonché rispetto ai costi operativi. In particolare, le fonderie localizzate negli Stati Uniti hanno affermato che, nel breve periodo, sarebbe impossibile aumentare la loro produzione di P0404, qualora si verificasse un aumento di prezzo, anche a causa della regolamentazione ambientale in vigore negli Stati Uniti che scoraggerebbe una simile espansione <sup>(22)</sup>. Di conseguenza, l'alluminio di un grado di purezza maggiore non fa parte del mercato del P0404.

- (95) Sulla base di quanto illustrato sopra, la Commissione ritiene che l'alluminio P0404 non faccia parte né del mercato dell'alluminio standard né in generale del mercato dell'alluminio di elevata purezza. In conclusione, il mercato dell'alluminio P0404 costituisce un mercato rilevante del prodotto distinto e separato.

#### **Mercato geografico rilevante**

- (96) Come l'alluminio primario standard anche l'alluminio di elevata purezza viene venduto a livello mondiale. Tuttavia, dato che il principale utilizzatore finale dell'alluminio P0404 è l'industria aerospaziale, i flussi commerciali di P0404 sono principalmente orientati verso la Comunità e il Nordamerica, aree dove sono localizzati i più importanti produttori di leghe per l'industria aerospaziale nonché i loro clienti: il mercato geografico potrebbe quindi risultare di dimensioni inferiori rispetto a quello mondiale. CRU riferisce che il mercato dell'alluminio di elevata purezza (non necessariamente P0404) è tipicamente un mercato regionale, ma fortemente dipendente dall'andamento dei consumi, dalla domanda e dall'offerta regionali. CRU rileva che «a volte il mercato è un mercato inter-regionale, a volte esso ha caratteristiche di mercato mondiale». Prosegue affermando che generalmente gli acquirenti di alluminio di elevata purezza preferiscono approvvigionarsi da fonderie relativamente vicine per poter risparmiare sui costi di trasporto. Tuttavia, a seconda della domanda locale e del premio vigente a livello regionale al momento dell'acquisto, gli acquirenti potrebbero essere costretti ad approvvigionarsi da un fornitore localizzato al di fuori della regione in cui operano normalmente. Inoltre, per contenere i costi di trasporto, gli acquirenti e i fornitori di alluminio di elevata purezza compiono operazioni di permuta dei metalli (vale a dire, gli acquirenti acquistano metallo da un venditore in Australia ma ricevono il metallo prodotto in una fonderia vicina, situata nella regione dove normalmente operano, negli Stati Uniti o nella Comunità). Ciò nonostante, malgrado l'intento degli operatori di limitare i trasporti sulle lunghe distanze, l'indagine di mercato ha messo in evidenza l'esistenza di flussi commerciali a livello mondiale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il mercato geografico dell'alluminio P0404 sia un mercato mondiale.

#### **Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

- (97) L'indagine della Commissione ha tenuto conto della denuncia presentata da McCook Metals L.L.C. (di seguito «McCook»). McCook è proprietaria di un impianto localizzato a McCook, nello Stato americano dell'Illinois, precedentemente di proprietà della Reynolds e da questa ceduto nel 1998. Attualmente, McCook opera nella produzione di leghe di alluminio utilizzate nell'industria

<sup>(22)</sup> Va fatto osservare che il diverso procedimento produttivo, utilizzato per la produzione di P0404, aumenta la possibilità di rischi ambientali (ad esempio le emissioni gassose sono troppo elevate ecc.).

aerospaziale. A questo scopo, McCook acquista alluminio P0404 che viene utilizzato per la fabbricazione di leghe di alluminio e litio. Sul mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale, McCook si trova a competere con Alcoa e in misura minore con Century Aluminium (recentemente passata sotto il controllo di Pechiney). Attualmente, McCook si rifornisce di P0404 da Reynolds. McCook afferma che, a seguito dell'operazione di concentrazione, l'entità che ne nascerà avrà sia i mezzi che l'incentivo a limitare la produzione e ad aumentare il prezzo richiesto a McCook per il P0404, impedendo pertanto, se non precludendo del tutto, a McCook di competere con Alcoa nella vendita dei laminati di alluminio-litio e di altre leghe di elevata purezza all'industria aerospaziale e della difesa.

- (98) L'operazione avrà l'effetto di determinare un'integrazione verticale, in quanto Alcoa, che già opera sul mercato a valle delle leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale, acquisirà il controllo di Reynolds - vale a dire del fornitore di P0404 di McCook. Di conseguenza, va valutato se l'operazione possa avere effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, vi sono due questioni che hanno un peso nella valutazione dell'operazione proposta per quanto riguarda il mercato del P0404 e il connesso mercato a valle delle leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale. In primo luogo, deve essere esaminato se, in virtù del suo potere sul mercato a monte del P0404, l'entità che nascerà dalla fusione sarà in grado di acquisire o rafforzare una posizione dominante nella fornitura di P0404. In secondo luogo va esaminato se in virtù della sua posizione sul mercato a valle delle leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale, l'entità che nascerà dalla fusione sarà in grado di precludere ai concorrenti, quali McCook, una parte consistente del mercato nel settore della fornitura di leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale.
- (99) Anche se le parti e la stessa McCook sono imprese di diritto statunitense e la loro attività produttiva di P0404 e di leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale si svolge negli Stati Uniti, gli effetti che l'operazione di concentrazione potrebbe avere sul mercato del P0404, e quindi sulla produzione e fornitura di leghe di alluminio-litio e di altre leghe al settore aerospaziale, rientrano nell'ambito della competenza di esame e di controllo della Commissione in materia di concentrazioni. Sia il P0404 che le leghe per l'industria aerospaziale hanno mercati di dimensioni mondiali di cui la Comunità è parte integrante. Dal punto di vista degli effetti della concentrazione sul territorio della Comunità, va rilevato che i ministeri della difesa di numerosi Stati membri nonché singole imprese aerospaziali, consorzi e programmi dell'UE (Airbus e i suoi partner, Fokker Aerostrukturs, Eurofighter, l'Agenzia spaziale europea e il suo programma Ariane V, SONACA, ecc.) hanno in corso contratti con McCook o con Alcoa per la fornitura di leghe per il settore aerospaziale prodotte con P0404. Come viene illustrato di seguito, poiché l'operazione determinerà una posizione dominante, gli effetti della proposta concentrazione sugli utilizzatori finali e sui consumatori della Comunità saranno consistenti, prevedibili e diretti.

#### *Concorrenza effettiva sul mercato dell'alluminio P0404*

- (100) L'indagine ha evidenziato difficoltà nel calcolo delle quote sia di capacità che di produzione dell'alluminio P0404. I principali esperti del settore dell'alluminio (CRU, James F. King) calcolano le quote di mercato sulla base della capacità di fusione di alluminio standard e possono altresì fornire stime sulla capacità produttiva del complesso dell'alluminio di elevata purezza (tutti i livelli di purezza). Non sono però disponibili dati relativi ai singoli gradi di purezza, ivi compreso il P0404. Per poter valutare l'importanza della posizione detenuta sul mercato del P0404, sia in termini di produzione che di fornitura, da ciascuna delle parti coinvolte nella fusione è pertanto necessario ricorrere ad approssimazioni.
- (101) In pratica, sono poche le imprese che nel mondo vendono P0404 regolarmente e in grandi quantità ai produttori di leghe di alluminio-litio per l'industria aerospaziale. Dai dati disponibili risulta che solo due imprese hanno fornito P0404 ai predetti produttori: Reynolds e Southwire, entrambe situate negli Stati Uniti. Questi due produttori sono stati gli unici a partecipare alle gare per la fornitura di P0404, indette da McCook nell'agosto e nell'ottobre 1999. Utilizzando come strumento di approssimazione la partecipazione alle gare indette da McCook, se ne deduce che Reynolds avrebbe una quota di circa il 50 % del mercato del P0404, dato che l'unica altra impresa disposta a concludere un contratto di fornitura di P0404 a lungo termine era la Southwire.
- (102) Le parti notificanti, tuttavia, hanno indicato 8 imprese, oltre a Reynolds, che sarebbero in grado di vendere P0404 a terzi: Southwire (USA), Ormet (USA), Noranda (USA), Dubal (Dubai), Comalco (Australia), Pechiney (Francia), Asahan (Indonesia) e Kaiser, attraverso la sua quota di partecipazione del 90 % nella Valco (una fonderia situata in Ghana, Africa). La Commissione non ritiene che tutte

queste società possano essere considerate fornitori effettivi, affidabili e a lungo termine di P0404, per le ragioni che si espongono ai punti successivi.

- (103) Come menzionato al punto 101, McCook ha indetto due bandi di gara a livello mondiale (di seguito denominati «bandi di gara della McCook») per contratti di fornitura di P0404 a lungo termine. Solo Reynolds e Southwire sono state in grado di formulare un prezzo per le forniture in oggetto. Tutte le altre imprese interpellate non sono state in grado o non erano disposte a soddisfare le esigenze di McCook. Ad esempio, Alcan ha dichiarato che non sarebbe stata in grado di fornire P0404 dato che la sua produzione è destinata al consumo interno. Alouette (una joint-venture tra Hoogovens e VAW) ha ugualmente risposto che la sua produzione è destinata all'uso interno. Bharat Aluminium (di proprietà del governo indiano) ha risposto che gli Stati Uniti, paese in cui McCook è situata, sono al di fuori del suo raggio di esportazione. Billiton ha dichiarato di produrre quantità molto limitate di P0404, di cui comunque è già decisa la destinazione. Comalco ha risposto che, sebbene fosse in grado di operare sul mercato a pronti del P0404, non era in grado di impegnarsi in un accordo di fornitura di lungo periodo. Dubal ha risposto negativamente a causa di limiti di capacità e della sua gamma di prodotti. Glencore, impresa che commercia in metalli, non ha formulato un prezzo; altre imprese attive nel commercio dei metalli, tra cui Barclays Capital, Sumitomo o Novarco, hanno ugualmente rinunciato a presentare un'offerta. Kaiser ha dichiarato che il suo P0404 viene prodotto dalla fonderia di Valco in Ghana, la cui produzione viene venduta prevalentemente nella Comunità (nel quadro di un regime preferenziale d'importazione). Noranda ha dichiarato di essere interessata esclusivamente alle vendite di P0404 sul mercato a pronti. Ormet non ha fornito prezzi. Pechiney World Trade USA ha dichiarato che non avrebbe prodotto P0404 nel corso degli anni a venire. Tomago, attraverso la sua joint-venture Gore Aluminium, e VAW hanno dichiarato di non produrre P0404. Le parti hanno contestato la credibilità del bando di gara e il suo risultato. Esse affermano che il bando di gara sarebbe stato indetto da McCook dopo che la stessa società e Reynolds avevano concluso un nuovo accordo per la fornitura di P0404, e che di conseguenza nessuno dei fornitori interpellati avrebbe preso sul serio il successivo bando di gara. La Commissione non concorda con le parti. In primo luogo, le parti partono dal presupposto che i fornitori interpellati fossero al corrente del contratto di fornitura individuale concluso tra Reynolds e McCook. Tuttavia, la Commissione non ha avuto conferma di tale affermazione, né da parte delle parti notificanti, né a seguito della sua indagine di mercato. In secondo luogo, anche ammettendo che i fornitori interpellati fossero al corrente del contratto tra McCook e Reynolds, essi non potevano in nessun modo sapere se tale contratto coprisse l'intero fabbisogno di McCook o se il bando di gara della McCook era destinato a coprire un ulteriore fabbisogno di materia prima. Questo trova riscontro nel fatto che la maggior parte dei fornitori hanno risposto alla richiesta di McCook o con un diniego ovvero con una dichiarazione di incapacità a garantire la fornitura o con una proposta specifica. In terzo luogo, il contratto tra McCook e Reynolds aveva una durata limitata a due anni e la prospettiva di diventare fornitore di McCook, trascorso tale periodo, avrebbe dovuto incoraggiare anche quei fornitori che erano al corrente del suddetto contratto a proporre un prezzo per il P0404. Per tali motivi, la Commissione ritiene che il bando di gara di McCook rappresenti un elemento di fatto di cui tener conto nella valutazione della concentrazione in relazione al mercato dell'alluminio P0404 di elevata purezza.
- (104) In realtà, l'indagine condotta dalla Commissione le ha consentito di confermare la maggior parte delle dichiarazioni riportate sopra, malgrado alcuni dei fornitori effettivi di P0404 (Southwire e Noranda) non abbiano risposto alla sua richiesta di informazioni. <sup>(23)</sup>
- (105) L'indagine di mercato ha infatti stabilito che i pochi effettivi produttori di P0404 non sono in grado di produrre e fornire P0404 nel lungo periodo. Le fonderie russe e il produttore indonesiano Asahan non hanno né l'incentivo né le capacità tecniche per produrre P0404 su base regolare. Alouette produce alluminio di elevata purezza esclusivamente per il proprio consumo interno, ed inoltre l'alluminio prodotto non è della purezza dell'alluminio P0404. Ormet ha dichiarato che vende P0404 «secondo la disponibilità», dimostrandosi pertanto non disposta a impegnarsi nella produzione a lungo termine di P0404. Inoltre, Ormet non ha intenzione di espandere la sua attuale produzione di P0404 e, come affermano i terzi, ha impegni contrattuali nei confronti di Alcoa. Valco può produrre alluminio di elevata purezza fino al livello di alluminio P0610. Billiton produce soltanto piccole quantità che sono già destinate altrove.
- (106) Dubal è l'impresa che dispone delle maggiori capacità di produzione di alluminio di elevata purezza, che però essa destina alla produzione di altri prodotti a valore aggiunto di elevata purezza. Dubal produce infatti P0202 utilizzato dall'industria elettronica giapponese (CD, condensatori ecc.) e non produce P0404. Alcan e Pechiney producono P0404 destinato al loro consumo interno e non sono in grado di impegnarsi ulteriormente nella produzione a lungo termine di P0404. Corus non produce alluminio di elevata purezza P0404.

<sup>(23)</sup> Queste società non hanno società affiliate né possiedono beni nella Comunità e quindi la Commissione, per difetto di giurisdizione, non ha potuto applicare l'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento sulle concentrazioni che impone alle imprese l'obbligo giuridico di rispondere alle richieste formali di informazioni.

- (107) Nel complesso, tra tutte le imprese che le parti ritengono in grado di produrre al momento P0404, sia in piccole quantità che come sottoprodotto, nessuna ha affermato di essere in grado di produrlo e venderlo in quantità sufficienti e con l'affidabilità richiesta per poter diventare fornitori a lungo termine.
- (108) Southwire è l'unico produttore in grado al momento di produrre e fornire P0404. Essa riceve le sue forniture di allumina di elevata purezza dalla raffineria di Kaiser a Gramercy negli Stati Uniti. Tuttavia, dopo l'esplosione verificatasi a Gramercy, la Southwire ha problemi di approvvigionamento di materie prime e dovrà trovare un altro fornitore di allumina di elevata purezza e verrà forse a dipendere da Alcoa per l'approvvigionamento di allumina.
- (109) Le parti hanno dichiarato che loro stesse in passato si sono rifornite di P0404 da altre fonderie, in particolare le otto società di cui si è detto ai punti precedenti. Reynolds in particolare ha acquistato quantità di P0404 sul mercato a pronti proprio per rifornire McCook in periodo di scarsità. Le parti affermano pertanto che la loro fusione non determinerà la costituzione di una posizione dominante e che McCook non verrà esclusa dal mercato in conseguenza della fusione, dato che le stesse imprese potranno coprire il suo fabbisogno.
- (110) La Commissione non ritiene che, dal punto di vista di un produttore di leghe di alluminio che partecipa ai bandi di gara sul mercato delle applicazioni aerospaziali, gli acquisti sul mercato a pronti effettuati dalle parti possano essere equiparabili ad un rapporto di fornitura a lungo termine. Le parti hanno acquistato, su base non regolare, ridotti quantitativi di P0404 per una delle seguenti ragioni: per compensare squilibri temporanei tra la propria produzione di P0404, il loro fabbisogno interno e i loro impegni contrattuali; per realizzare un profitto commerciale; o per conseguire risparmi sui costi di trasporto <sup>(24)</sup>. Al contrario, una società operante nel mercato a valle delle leghe di alluminio non può in alcun modo permettersi di pagare i prezzi più elevati del mercato a pronti o di rifornirsi di piccole e frammentarie quantità di P0404 su base irregolare. Ad esempio, persino le variazioni di qualità dovute agli acquisti sul mercato a pronti da varie fonderie, nonché la relativa incertezza della fornitura, potrebbero danneggiare la sua posizione quale subfornitore nel settore aerospaziale.
- (111) La Commissione non ritiene che le fonderie che producono piccole quantità di P0404, come sottoprodotto della produzione di alluminio standard, possano essere considerate concorrenti effettivi sul mercato del P0404. Queste fonderie non potrebbero garantire forniture costanti e a lungo termine di quantità sufficienti di P0404 senza compiere consistenti investimenti. Esse non potrebbero produrre grandi quantità di P0404 su base regolare. Questo perché in genere i sottoprodotti sono fabbricati in proporzione fissa rispetto all'alluminio primario prodotto da una fonderia. La quantità di P0404 prodotta come sottoprodotto può essere aumentata soltanto a seguito di un contemporaneo incremento della produzione di altre varietà di alluminio, di cui esso costituisce il sottoprodotto. In tali fonderie persino l'aumento del prezzo del P0404 non determinerebbe un aumento dell'intera produzione di alluminio, dato che il P0404 costituisce una percentuale troppo limitata rispetto all'alluminio prodotto in tali fonderie (generalmente meno del 5%). Dato che la domanda delle diverse varietà di alluminio non è omogenea, sarebbe economicamente ingiustificato aumentare la produzione di altre varietà di alluminio al fine di produrre maggiori quantità di P0404.
- (112) Nell'eventualità che l'impresa che nascerà dalla fusione dovesse aumentare i propri prezzi o dovesse rifiutarsi di vendere a McCook, la risposta più probabile in termini di concorrenza verrebbe da Southwire. Southwire è stata l'unica altra impresa, oltre a Reynolds, a rispondere ai bandi di gara di McCook per un contratto di fornitura a lungo termine di P0404. Tuttavia, qualora si verificasse un aumento di prezzo superiore al livello concorrenziale o qualora l'impresa che nascerà dalla fusione si rifiutasse di rifornire McCook, Southwire, in assenza di concorrenti, potrebbe aumentare anch'essa i propri prezzi oltre il livello concorrenziale. Inoltre, non sono chiari quali incentivi avrebbe Southwire a concludere un accordo con McCook per la fornitura a lungo termine. Dato che Alcoa è al momento il principale fornitore di allumina di Southwire, questa potrebbe non voler turbare i suoi rapporti di fornitura con Alcoa rifornendo di P0404 McCook, concorrente di Alcoa nel settore delle leghe per il settore aerospaziale.

<sup>(24)</sup> Ad esempio, una fonderia può ricevere un ordine da un cliente situato nelle sue vicinanze. Dato che è la fonderia a pagare le spese di trasporto, essa è incentivata ad usare il proprio P0404 per il cliente e ad acquistare P0404 prodotto da una fonderia situata nelle vicinanze di un altro cliente. Reynolds ha quindi fornito a McCook P0404 prodotto in una fonderia del Kentucky di proprietà della Southwire.

- (113) Da quanto precede, si deduce che Reynolds e Southwire sono le uniche imprese concorrenti in grado di produrre e fornire su base regolare elevate quantità di P0404 nel quadro di contratti a lungo termine.

*Concorrenza potenziale e barriere all'entrata*

- (114) Le parti hanno affermato che, qualora si verificasse un aumento del prezzo del P0404 superiore ai livelli concorrenziali, molti produttori di alluminio potrebbero essere considerati dei fornitori potenziali di P0404. Tuttavia, l'indagine di mercato ha dimostrato che le barriere all'entrata rendono molto improbabile l'arrivo di nuovi concorrenti sul mercato del P0404. Questo vale sia per le fonderie che attualmente producono alluminio di diverso grado di purezza (ovvero piccole quantità di P0404) che per le fonderie che attualmente non producono né P0404 né alcuna delle altre varietà di alluminio di elevata purezza.
- (115) La Commissione ha esaminato in particolare le possibilità di entrata su tale mercato delle fonderie che o producono P0404 per il loro fabbisogno interno o che producono altre varietà di alluminio di elevata purezza. In esito a tale esame, la Commissione ritiene che nessuna delle fonderie sarebbe disposta a produrre e a fornire ai terzi su base regolare quantità elevate di P0404. In particolare, Dubal ha dichiarato alla Commissione che potrebbe eventualmente prendere in considerazione l'opportunità di convertirsi alla produzione di P0404 e di aumentare le vendite ai terzi di P0404, qualora vi fosse un aumento di prezzo tra il 6 % e il 7 %. Billiton, che non produce attualmente P0404, ha dichiarato di poter facilmente produrre e vendere P0404 senza investimenti aggiuntivi. Tuttavia, essa ha precisato di essere disposta a riconvertire solo una piccola parte della sua produzione di alluminio alla produzione di P0404, se il prezzo di tale prodotto dovesse aumentare ben oltre il 5 %. Ormet, che fornisce limitate quantità di sottoprodotto sul mercato ai terzi, ha detto di non essere disposta ad aumentare le sue vendite di P0404 ai terzi, qualunque sia l'aumento relativo del prezzo. Kaiser, attraverso la sua fonderia Valco (Ghana), ha dichiarato che i prezzi dovrebbero aumentare in misura tale da compensare il regime preferenziale d'importazione di cui gode per le importazioni di P0404 verso la Comunità (sistema delle preferenze generalizzate). In questo caso, l'aumento relativo del prezzo dovrebbe essere prossimo al 9 %. Infine, Alcan ha dichiarato alla Commissione di produrre P0404 non destinato alla vendita ai terzi; ha però precisato che qualora si verificasse un aumento del prezzo del P0404 di circa il 1,3 % sarebbe disposta a iniziare a produrre P0404 per la vendita ai terzi. È per questo che Alcan sta costruendo una nuova fonderia ad Alma nel Québec, dove nel 2001 potrebbe iniziare a produrre ingenti quantità di metallo di elevata purezza.
- (116) La Commissione non ritiene che i produttori di alluminio di cui sopra rappresentino una minaccia potenziale credibile alla posizione detenuta sul mercato del P0404 dall'impresa che nascerà dalla fusione. Fatta eccezione per Alcan, gli altri operatori paiono disposti ad iniziare a produrre e a fornire P0404 soltanto qualora il prezzo aumentasse di oltre il 5 %. In un mercato come quello dell'alluminio P0404, in cui i due fornitori tra i più importanti possono influenzare i prezzi di mercato con le loro decisioni sulla produzione, un aumento del prezzo superiore al 5 % potrebbe già di per sé essere considerato superiore ai livelli concorrenziali. Inoltre, la concentrazione proposta solleva problemi di integrazione verticale, legati alle attività che l'impresa che nascerà dalla concentrazione esercita sul mercato a monte del P0404 e sul mercato a valle delle leghe di alluminio per l'industria aerospaziale. Nel caso in esame, la prospettiva che potenziali concorrenti possano decidere di entrare nel mercato del P0404, qualora si verifichi un aumento dei prezzi superiore ai livelli concorrenziali, non avrà l'effetto di porre un limite alle decisioni sui prezzi e sulla produzione dell'impresa che nascerà dalla concentrazione. Diversamente da quanto avviene nel caso classico di sovrapposizione orizzontale, le parti non dovranno temere di perdere McCook come cliente nel caso in cui un loro aumento dei prezzi oltre i livelli concorrenziali non fosse accettato o nel caso in cui si rifiutino di vendere. Al contrario, la nuova impresa preferirà piuttosto che McCook paghi prezzi più elevati a potenziali concorrenti o abbia difficoltà nell'approvvigionamento di P0404. In entrambi i casi, l'effetto sarebbe quello di ridurre la capacità competitiva di McCook sul mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale. In ultima analisi, il prezzo di mercato che prevarrà dopo la concentrazione avrà livelli superiori a quelli concorrenziali se paragonato al prezzo in vigore prima della concentrazione.
- (117) Alcan ha affermato che già con un aumento di prezzo dell'1,3 % sarebbe disposta a produrre P0404 per la vendita ai terzi. La Commissione, tuttavia, non ritiene che Alcan possa essere considerata un reale candidato ad entrare su tale mercato. Di fatto, i piani di Alcan di conseguire un'integrazione verticale sul mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale mirano a sottrarre quote di mercato alle società che già vi operano, come Alcoa e McCook. È pertanto molto improbabile che Alcan decida di impegnarsi con McCook stipulando un contratto di fornitura a lungo termine.

- (118) L'altra categoria di fonderie che possono essere considerate potenziali concorrenti è quella delle fonderie che producono esclusivamente alluminio standard. Queste fonderie non sono in grado di avviare immediatamente una produzione regolare di grandi quantità di P0404. In termini di incentivo economico, il prezzo del P0404 dovrebbe salire di ben oltre il 10 % per poter compensare i costi dell'investimento richiesto per riconvertire una fonderia alla produzione di P0404. Ciò si spiega con il fatto che anche una fonderia moderna, nel primo anno successivo alla riconversione, avrebbe una resa di alluminio di elevata purezza del 40-75 %. Come illustrato ai punti precedenti, il profitto che un potenziale nuovo operatore potrebbe ricavare dalla produzione di P0404 non basterebbe a compensare i costi operativi minimi di tale produzione. Oltre ai limiti imposti dai costi operativi, i maggiori oneri in termini di metodi di lavoro e di formazione del personale potrebbero rappresentare un disincentivo. A questo proposito, le parti hanno affermato che per la riconversione alla produzione di P0404 è necessario solamente un adattamento del processo produttivo (ad esempio rimuovere anticipatamente i catodi dalla cella in modo che le loro barre di ferro non vengano a contatto con il bagno, non introdurre nella cella quanto raccolto dai pavimenti, come avviene nella produzione di alluminio standard, e altre misure analoghe) Tuttavia, i produttori di alluminio che hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione hanno dichiarato che l'investimento è maggiore, sia in termini finanziari, sia in termini di nuovi metodi di lavoro. Ad esempio gli investimenti intangibili per la riqualificazione del personale e la riorganizzazione dei metodi e delle pratiche di lavoro vengono considerati dalla maggior parte dei potenziali fornitori come l'ostacolo o il disincentivo maggiore ad entrare su tale mercato.
- (119) Alcoa ha condotto un esperimento dal vero nella sua fonderia di Eastalco nel Maryland, negli Stati Uniti. Sebbene la fonderia non abbia prodotto P0404 in anni recenti, è stata in grado di riconvertire tre celle elettrolitiche dalla produzione di alluminio standard alla produzione di P0404 nel giro di due mesi. Le parti pertanto sostengono che questo esempio illustra con quale facilità e rapidità sia possibile riconvertire una fonderia alla produzione di P0404. Tuttavia, la Commissione non ritiene che l'esempio di Eastalco sia rappresentativo della realtà del settore. In primo luogo, la fonderia in questione ha prodotto P0404 nel corso degli ultimi anni. Questo ha enormemente facilitato la riconversione, dato che la fonderia disponeva già dell'apparecchiatura, dei metodi di lavoro e, soprattutto, dell'esperienza necessari. In secondo luogo, nel complesso la fonderia ha prodotto P0404 soltanto in tre forni su un totale di più di cento di cui dispone. Per produrre quantità più consistenti di quella consentita dai tre forni riconvertiti, una fonderia, e in special modo una fonderia che non abbia mai prodotto P0404, impiegherebbe molto più tempo. In terzo luogo, l'aver prodotto una piccola quantità di P0404 con un numero limitato di forni non trasforma una fonderia in un fornitore a lungo termine di grandi quantità di P0404. Come spiegato ai punti precedenti, una produzione ridotta o a titolo sperimentale destinata al mercato a pronti non può essere considerata una fonte affidabile di approvvigionamento da acquirenti come quelli operanti sul mercato a valle dell'industria aerospaziale.
- (120) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che le probabilità che altri concorrenti entrino sul mercato del P0404 sono limitate e che essi non saranno in grado di limitare il potere che su tale mercato acquisirà l'impresa che nascerà dalla concentrazione.

#### *Capacità produttiva eccedentaria*

- (121) Gli operatori che volessero entrare sul mercato del P0404 potrebbero esserne dissuasi dalla capacità eccedentaria delle parti. CRU ha effettuato una stima della capacità eccedentaria per tutte le varietà di alluminio di tutte le imprese internazionali in grado di produrre alluminio di elevata purezza (tutti i livelli di purezza). L'impresa che nascerà dalla concentrazione deterrà il 44,6 % di tale capacità, contro il 17,1 % di Alcan, l'11,3 % di Asahan e il 10,8 % di Kaiser. Le restanti imprese deterranno una capacità eccedentaria compresa tra lo 0,1 % e il 4,5 %. La quota sproporzionatamente piccola di capacità eccedentaria detenuta dai concorrenti dell'impresa che nascerà dalla concentrazione riflette la loro incapacità di aumentare la produzione a seguito di un aumento del prezzo del P0404 a livelli superiori a quelli concorrenziali. E inoltre conferma l'opinione che le parti potrebbero usare tale capacità eccedentaria come barriera strategica all'entrata, soprattutto minacciando in maniera credibile di aumentare la produzione per rendere non redditizia l'entrata sul mercato.

#### *Altre barriere all'entrata*

- (122) L'impresa che nascerà dalla concentrazione potrebbe utilizzare il controllo che essa detiene nel settore delle forniture di allumina come barriera all'entrata o per dissuadere le fonderie a competere sul mercato del P0404. L'analisi del mercato dell'allumina per fonderia ha evidenziato che l'impresa

che nascerà dalla concentrazione acquisirà una posizione dominante nella produzione e fornitura di allumina ai terzi. Dato che l'allumina è la materia prima fondamentale delle fonderie, il controllo di questa materia prima potrebbe essere visto come un disincentivo dagli operatori che avessero intenzione di entrare sul mercato del P0404. L'esempio della Dubal è emblematico, a questo riguardo. Questa società dipende da Alcoa per il 90 % del suo approvvigionamento di allumina. Essa ha affermato che se il prezzo del P0404 dovesse aumentare di più del 12 % vaglierebbe la possibilità di passare alla produzione di P0404, ma che comunque preferirebbe avvalersi di Alcoa per la commercializzazione qualora decidesse di vendere la sua produzione negli Stati Uniti. Questa dichiarazione riflette probabilmente la riluttanza di Dubal a fornire P0404 ai concorrenti di Alcoa sul mercato delle leghe per l'industria aerospaziale.

- (123) Le parti hanno anche affermato che, invece di comprare direttamente P0404, un acquirente di tale prodotto potrebbe mischiare alluminio di qualità superiore e inferiore (ad esempio, P0303 e P1020) per ricavarne P0404. Sebbene tecnicamente fattibile, la Commissione ritiene che tale operazione non rappresenti un'alternativa praticabile da un punto di vista economico. Un simile procedimento comporterebbe un aumento dei costi per chi lo praticasse, in quanto per poter raggiungere il grado di purezza del P0404 è necessario l'impiego in una quantità elevatissima di P0303 rispetto al P1020 (16 parti di P0303 per una parte di P1020) <sup>(25)</sup>. Ciò avrebbe un'incidenza in termini di costi tra il 2 % e il 3 %. Inoltre, se si mischiano metalli di diversa purezza si avrà un aumento dei costi logistici (costi di trasporto, di movimentazione, di stoccaggio aggiuntivi) e dei costi operativi (più energia e più forza lavoro per rifondere e miscelare il metallo). Infine, fattore più importante, l'operazione di miscelazione può ridurre la concorrenzialità del produttore di leghe di alluminio per l'industria aerospaziale in quanto fornitore affidabile. Questo è dovuto al fatto che il produttore di leghe per l'industria aerospaziale dovrebbe far ricorso a fonti di approvvigionamento di materie prime diverse e frammentate, fatto questo che potrebbe creargli difficoltà in termini di riconoscimento e credibilità da parte dei suoi clienti del settore aerospaziale. Di conseguenza, mentre i laminatoi che fabbricano prodotti standard per il mercato a valle (quali contenitori di alluminio per bevande o lastre litografiche) possono ricorrere alla miscelazione, la stessa soluzione non risulta praticabile per un produttore di leghe per l'industria aerospaziale. Il grado di affidabilità, in ordine alla fonte e alla quantità di materia prima, richiesto nella fabbricazione aeronautica esclude il ricorso alla miscelazione.

#### *Costituzione di una posizione dominante sul mercato dell'alluminio P0404*

- (124) Sulla base della precedente analisi, la Commissione ritiene che la concentrazione proposta abbia l'effetto di mutare gli incentivi alla produzione di uno dei due soli effettivi fornitori di P0404, vale a dire Reynolds. In conseguenza della concentrazione, l'impresa che ne nascerà potrà, in tutta indipendenza rispetto al suo concorrente, Southwire, o al suo cliente, McCook, aumentare il prezzo del P0404 o rifiutarsi di venderlo. In entrambi i casi, il prezzo del P0404 aumenterà a livelli superiori a quelli concorrenziali. Qualora l'impresa che nascerà dalla concentrazione aumenti il prezzo del P0404, Southwire (che da essa dipende per il suo approvvigionamento di allumina) non si lancerà in una competizione aggressiva sul prezzo con l'impresa stessa ma, molto più probabilmente, ne seguirà l'esempio e aumenterà anch'essa il prezzo. Qualora l'impresa che nascerà dalla concentrazione si rifiuti di vendere, Southwire sarà in grado di esigere un prezzo superiore al livello concorrenziale. Pertanto, che sia presente o meno sul mercato, l'impresa che nascerà dalla concentrazione sarà in grado di esercitare un controllo sulle forniture di P0404. La Commissione ritiene pertanto che la concentrazione determinerà l'acquisizione da parte delle parti di una posizione dominante che ostacolerà in maniera significativa l'effettiva concorrenza su tale mercato.

#### **Effetti verticali sul mercato delle leghe di alluminio per l'industria aerospaziale**

- (125) La posizione dominante sul mercato del P0404 appare tanto più evidente se si tiene conto del fatto che sul mercato a valle delle leghe di alluminio per l'industria aerospaziale Alcoa è in competizione con McCook. Alcoa e McCook sono subfornitori del ministero della difesa degli Stati Uniti, nonché i principali fornitori di leghe per l'industria aerospaziale. Di conseguenza, l'integrazione verticale consentirà ad Alcoa-Reynolds di provocare un aumento dei costi di McCook o di costringerla ad abbandonare il mercato delle leghe di alluminio per l'industria aerospaziale e di beneficiare di una rendita di monopolio in tale settore.

<sup>(25)</sup> Il P1020 contiene più silicio che ferro, per cui se il P0303 e il P1020 vengono mischiati in modo da ottenere una miscela con un contenuto di silicio inferiore allo 0,04 %, il contenuto di ferro sarà anch'esso inferiore allo 0,04 %. La proporzione di P0303 e P1020 necessaria per produrre per lo meno P0404 è ricavabile dalla seguente formula: nell'ipotesi che vengano acquistati 1 libbra di P1020 e x libbre di P0303, il valore di x necessario per ottenere una miscela con un contenuto di silicio dello 0,04 %, si ottiene dalla seguente equazione:  $[0,04 = (0,2 * 1 + 0,03 * x) / (1 + x)] * 16$ . Il risultato è  $x = 16$ .

- (126) Il mercato delle leghe per l'industria aerospaziale funziona secondo il sistema dei bandi di gara. Si organizzano gare sia per l'assegnazione di contratti governativi che di quelli privati. In passato, McCook è riuscita ad aggiudicarsi varie commesse grazie all'affidabilità e al prezzo competitivo del P0404 che le veniva fornito da Reynolds. Dopo la concentrazione, l'impresa che ne nascerà sarà in grado di aumentare i prezzi di approvvigionamento di McCook e, quindi, i prezzi da questa praticati per le sue leghe per l'industria aerospaziale. L'effetto complessivo sarà un aumento generalizzato dei prezzi delle leghe per l'industria aerospaziale. Anche supponendo che il valore aggiunto che McCook può ricavare dalla trasformazione del P0404 in leghe per l'industria aerospaziale è tale da consentirle di accettare prezzi del P0404 superiori ai livelli concorrenziali, pur continuando ad offrire prezzi competitivi in occasione delle gare, gli acquirenti di leghe per l'industria aerospaziale si troverebbero a pagare prezzi più elevati. Allo stesso modo, se l'entità che nascerà dalla concentrazione decide di non fornire P0404 a McCook, questa potrebbe abbandonare il mercato delle leghe per l'industria aerospaziale, e in tale caso l'impresa nata dalla concentrazione verrebbe ad essere l'unico fornitore del mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale e potrebbe praticare prezzi monopolistici. Anche in questa ipotesi, gli acquirenti di leghe per l'industria aerospaziale avrebbero la peggio in quanto sarebbero costretti a pagare prezzi più elevati (monopolistici).
- (127) Le parti potrebbero obiettare che anche se dovessero costringere McCook ad abbandonare il mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale, nuovi operatori sarebbero indotti ad entrare su tale mercato, invogliati dai prezzi più elevati o monopolistici delle leghe per l'industria aerospaziale. Tuttavia, è improbabile che i prezzi più elevati delle leghe per l'industria aerospaziale inducano nuovi operatori ad entrare su tale mercato, e questo soprattutto a causa dell'esistenza di importanti barriere all'entrata. La barriera più importante per i potenziali nuovi entranti sarebbe la scarsità di P0404, causata dalla creazione di una posizione dominante sul mercato del P0404. Anche presumendo che i potenziali nuovi entranti siano produttori di alluminio, disposti ad integrarsi verticalmente producendo il P0404 in proprio, vi sarebbero importanti barriere tecnologiche sul mercato delle leghe per il settore aerospaziale che farebbero apparire improbabile la loro entrata. Non è un caso che persino Alcoa, produttore affermato di leghe per l'industria aerospaziale abbia avuto bisogno dell'assistenza tecnica di un costruttore aeronautico quale la Lockheed Martin per poter superare alcune difficoltà tecniche. I potenziali entranti, non disponendo dell'esperienza e delle risorse di Alcoa, avrebbero bisogno di un'assistenza ben maggiore per riuscire ad affermarsi sul mercato delle leghe per l'industria aerospaziale.
- (128) Nel complesso, grazie alla sua posizione dominante sul mercato del P0404, l'impresa che nascerà dalla concentrazione potrebbe o ridurre le forniture di P0404, o determinare un aumento dei costi e quindi dei prezzi praticati dai suoi concorrenti sul mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale. In entrambe le ipotesi, l'impresa che nascerà dalla concentrazione sarà in grado di scalzare i suoi concorrenti dal mercato e diventare il principale fornitore di leghe per l'industria aerospaziale. L'integrazione verticale che porterà all'esclusione dei concorrenti avvantaggerà l'impresa integrata che nascerà dalla concentrazione ma danneggerà McCook, che non è un'impresa integrata. Anche se sarà possibile conservare l'efficienza produttiva, si avrà un deterioramento della posizione e dei vantaggi per i consumatori.

### Conclusioni

- (129) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la concentrazione proposta determinerà la creazione di una posizione dominante delle parti sul mercato del P0404. Inoltre, la scomparsa di Reynolds dal mercato del P0404 e l'emergere di Southwire come fornitore dominante determinerà l'esclusione di altri concorrenti, quali McCook, dal mercato a valle delle leghe per l'industria aerospaziale.

### IV. IMPEGNI PROPOSTI DALLA PARTE NOTIFICANTE

- (130) Il 20 e 29 marzo 2000, la parte notificante ha proposto una serie di impegni per rimuovere le riserve in materia di concorrenza sollevate dalla Commissione nella sua comunicazione delle obiezioni del 9 marzo 2000. In esito agli incontri avuti con i funzionari della Commissione, successivamente all'analisi del mercato da questi compiuta, gli impegni sono stati perfezionati e comunicati alla Commissione il 12 aprile 2000. Così come formulati, gli impegni offrono una soluzione chiara e precisa ai problemi di concorrenza e consentono di soprassedere all'esecuzione di un ulteriore test di

mercato. Di conseguenza, la consultazione degli Stati membri si è svolta in tempi molto rapidi. Vista la situazione, la Commissione ritiene che le parti notificanti hanno assolto agli obblighi che loro incombono ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione <sup>(26)</sup>. Gli impegni sono illustrati di seguito, nell'ordine seguito nella parte della presente decisione dedicata alla valutazione. Gli impegni proposti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

#### A. ALLUMINA PER FONDERIA

- (131) Entro un lasso di tempo di [...] \* dalla data della presente decisione, Alcoa si impegna a cedere la quota di partecipazione del 56 % detenuta da Reynolds nella raffineria di «Worsley» situata nella regione australiana del Darling Range. Entro un lasso di tempo di [...] \* dalla data della presente decisione, Alcoa si impegna a cedere la quota di partecipazione del 50 % detenuta da Reynolds nella raffineria di Stade, situata in Germania. Se la Commissione non avrà approvato un acquirente adeguato entro i termini menzionati, Alcoa conferirà mandato irrevocabile al fiduciario di procedere alle cessioni entro un ulteriore lasso di tempo di [...] \*. Al momento è in corso un ampliamento della capacità produttiva della raffineria di Worsley a [...] \* milioni di tonnellate, fatto questo che conferisce a Reynolds un diritto di prelievo superiore alle [...] \* milioni di tonnellate di allumina per fonderia. La quota del 50 % detenuta nella raffineria di Stade rappresenta ulteriori [...] \* tonnellate di allumina per fonderia. Pertanto, la dismissione proposta equivale a [...] \* milioni di tonnellate di allumina per fonderia. L'allumina per fonderia di Reynolds in vendita sul mercato libero ammonta per il 2000 a [...] \* milioni di tonnellate.

#### Valutazione

- (132) I proposti impegni, in quanto eliminano in particolare la sovrapposizione a livello delle raffinerie che presentano i costi operativi più contenuti, consentono senz'altro di sciogliere le riserve in materia di concorrenza per quanto riguarda il mercato libero dell'allumina per fonderia. La capacità da dismettere è decisamente superiore al quantitativo di allumina per fonderia attualmente venduto dalla Reynolds sul mercato libero. Con la cessione della quota che Reynolds detiene nella raffineria di Worsley, Alcoa si priva di una raffineria che presenta costi operativi tra i più bassi del mondo, che ha ottime potenzialità di espansione, per lo meno di 400 000, se non 900 000 tonnellate, e che è situata in un'area geografica con un rischio-paese bassissimo. Nel complesso i due impegni proposti sono tali da poter ripristinare le condizioni di concorrenza vigenti prima della concentrazione.

#### B. IDRATO DI BASE

- (133) Per sciogliere la riserva della Commissione in materia di concorrenza, il 3 marzo 2000 le parti notificanti hanno presentato un impegno formale per quanto riguarda la cessione della quota di partecipazione del 50 % detenuta da Reynolds nella Aluminium Oxid Stade GmbH. L'altro proprietario dell'impianto è l'impresa tedesca VAW, che gode di un diritto di prelazione sulla quota di Reynolds.
- (134) Alcoa attribuirà la quota di partecipazione di Reynolds nella Stade, nonché il suo accordo di lavorazione per conto terzi («tolling») con la Stade alla Newco, società creata per detenere la predetta quota. Alcoa cederà la sua partecipazione del 55 % nella Newco a un terzo indipendente approvato dalla Commissione e inoltre cederà allo stesso terzo indipendente l'attività europea di Reynolds nel settore dell'idrato di allumina di base, ivi comprese l'elenco dei clienti e i contratti e tutti gli attuali diritti per l'esercizio di tale attività. L'acquirente terzo avrà il diritto di far trasformare in tolling nell'impianto di Stade un quantitativo di bauxite tale da poter produrre circa [...] \* tonnellate annue di idrato di allumina di base.
- (135) Inoltre, Alcoa si è impegnata a concludere contratti di fornitura di bauxite con gli acquirenti della partecipazione di Reynolds nella Stade. La fornitura di bauxite servirà a far fronte alle richieste di bauxite necessarie agli acquirenti per la trasformazione in «tolling» nella raffineria di Stade alle stesse condizioni di prezzo previste al momento nel contratto concluso da Alcoa con la Compagnie de Bauxite de Guinée, e quindi consentendo agli acquirenti di rifornirsi di bauxite allo stesso prezzo concesso attualmente a Reynolds per la sua raffineria di Stade, senza bisogno di assumersi l'obbligo di pagare interamente la fornitura indipendentemente dal quantitativo effettivamente ritirato (clausola del «take or pay»).

<sup>(26)</sup> GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.

- (136) Gli impegni eliminano le sovrapposizioni concorrenziali individuate e tengono conto delle preoccupazioni espresse dai terzi nel corso dell'indagine condotta dalla Commissione.

#### C. ALLUMINIO P0404 DI ELEVATA PUREZZA

- (137) Alcoa venderà ad un acquirente, che dovrà essere approvato dalla Commissione, la quota indivisa del 25 % del capitale sociale della fonderia di Longview, (Washington). A seguito della dismissione, Alcoa e l'acquirente gestiranno l'impianto di Longview nel quadro di una joint-venture non costituita in società, in cui condivideranno i costi e la produzione per poi provvedere separatamente e indipendentemente alla commercializzazione dell'alluminio prodotto. Alcoa concederà inoltre all'acquirente diritti preferenziali di prelevare alluminio P0404 sulla sua quota di alluminio prodotta a Longview. Infine, Alcoa cederà all'acquirente le obbligazioni contrattuali di Reynolds nei confronti di McCook Metals LLC per la fornitura di lingotti di alluminio puro P1020/A7E, P1015A, P0610A, P0506A e P0404B.

#### Valutazione

- (138) La fonderia di Longview è la fonderia di P0404 di Reynold, ed è quella che al momento copre quasi l'intera produzione di P0404 di Reynolds destinata a McCook. Questo impegno può essere considerato tale da risolvere il problema in materia di concorrenza sul mercato dell'alluminio P0404 di elevata purezza. La quota di partecipazione ceduta equivale a circa [...] \* tonnellate (su una produzione complessiva nel 1999 di [...] \* tonnellate). Questo volume è superiore all'attuale domanda annua di P0404 di McCook che ammonta a [...] \* tonnellate. È inoltre superiore al volume massimo di [...] \* tonnellate che McCook può attualmente acquistare nel quadro del suo contratto con Reynolds. Si ritiene che, con l'attribuzione all'acquirente di circa [...] \* tonnellate di alluminio, la concorrenza sul mercato del P0404 si mantenga alle stesse condizioni vigenti prima della concentrazione. Inoltre, non verrà impedita la concorrenza sul mercato a valle delle leghe per l'industria aeronautica, dato che il grande volume di capacità ceduto è tale da consentire di far fronte ad una potenziale crescita della domanda a valle. Su tale base, la Commissione ritiene che l'impegno proposto consenta di risolvere il problema in materia di concorrenza illustrato nella comunicazione delle obiezioni del 9 marzo 2000.

#### Conclusione in merito agli impegni proposti

- (139) Nel complesso, gli impegni proposti dalle parti sono considerati sufficienti per sciogliere tutte le riserve in materia di concorrenza sollevate dalla Commissione nella sua comunicazione delle obiezioni del 9 marzo 2000,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'operazione di concentrazione con cui Alcoa Inc. acquisisce, ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, il controllo dell'impresa Reynolds Metals Company è dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

#### Articolo 2

La presente autorizzazione è subordinata al pieno rispetto da parte di Alcoa Inc. degli impegni illustrati ai paragrafi da 130 a 138, contenuti formalmente nel documento allegato alla presente decisione.

---

*Articolo 3*

Destinataria della presente decisione è:

Alcoa Inc.  
201 Isabella Street  
Pittsburgh, PA 15212, USA  
Mr. Kurt R. Waldo, Esq.  
Assistant General Counsel.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

*Per la Commissione*  
Mario MONTI  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Il testo integrale in lingua inglese degli impegni di cui all'articolo 1 può essere consultato sul seguente sito web della Commissione:

[http://europa.eu.int/comm/competition/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html)

---

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

recante modifica della raccomandazione 98/195/CE modificata da ultimo dalla raccomandazione 2000/263/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni

(Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione)

[notificata con il numero C(2002) 561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/175/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 98/61/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 9 della raccomandazione 98/195/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione) <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla raccomandazione 2000/263/CE <sup>(6)</sup> stabilisce che la raccomandazione sarà riesaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2000. La raccomandazione prevede in particolare che sarà riesaminata la necessità di proseguire la pubblicazione dei prezzi corrispondenti alla «migliore prassi corrente».
- (2) La sesta e la settima relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni <sup>(7)</sup> indicano che nella Comunità si registra una progressiva riduzione degli oneri di interconnessione ed un loro avvicinamento al livello delle migliori prassi

correnti raccomandate dalla Commissione <sup>(8)</sup>, e che un numero sempre maggiore di operatori soggetti ad obblighi di interconnessione si dota di sistemi di contabilità dei costi. Di conseguenza non si ritiene più necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2002, far riferimento alla «migliore prassi corrente» né aggiornare le raccomandazioni sui prezzi come inizialmente previsto dalla raccomandazione 98/195/CE.

- (3) Altri elementi della raccomandazione continuano a fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione e vanno pertanto mantenuti,

RACCOMANDA:

## Articolo 1

La raccomandazione 98/195/CE, modificata da ultimo dalla raccomandazione 2000/263/CE, è modificata come segue:

I punti 4, 4a, 5 e 9 e l'allegato II della raccomandazione sono cancellati.

## Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.<sup>(2)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.<sup>(6)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 30.<sup>(7)</sup> COM(2000) 814 del 7.12.2000 e COM(2001) 706 del 26.11.2001.<sup>(8)</sup> L'ultima raccomandazione di forbice tariffaria di «migliore prassi corrente» pubblicata dalla Commissione in materia di interconnessione per la terminazione di chiamata verso reti fisse (ore di punta, IVA esclusa) è la seguente:

Interconnessione locale:	0,5-0,9 centesimi/minuto
Transito semplice:	0,8-1,5 centesimi/minuto
Doppio transito (> 200 km):	1,5-1,8 centesimi/minuto.